Parco Piano del Parco Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Cinzia Sulli

Direttore dott. Luciano Sammarone

Gruppo di Piano PNALM

Engeko S.c.a.r.l

dott. Alessandro Piazzi dott. Giacomo Cozzolino ing. Daniel Bazzucchi paesaggista Riccardo Leone



Relazione

Allegato 2 - Protocolli d'Intesa con i Comuni





RECUPERO AMBIENTALE DI UN'AREA DEGRADATA E REALIZZAZIONE DI UN CENTRO TURISTICO POLIVALENTE



INTESA SULLA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BARREA AI SENSI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 175/1976 E AI SENSI DEL COMMA 4 DELLA LEGGE 394/1991

TRA

L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (di seguito PNALM), con sede in Pescasseroli, Viale Santa Lucia, in persona del Presidente e Legale Rappresentante Antonio CARRARA, in virtù del Decreto del Ministero dell' Ambiente DEC/MIN/90 del 18.03.2014;

E

Il Comune di Barrea, con sede in Via Palombara Nuova in persona del Sindaco Andrea SCARNECCHIA, in virtù della Deliberazione del C.C. n. 18 del 27.06.2017

Premesso che:

- a) L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ha adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 in data 9 novembre 2010, il Piano del Parco, ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n.394 e s.m.i., a cui la Comunità del Parco aveva in precedenza espresso il proprio parere favorevole (ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 394/91);
- b) L'articolo 12, comma 2, della legge 394/91 stabilisce che il Piano del Parco suddivide il territorio protetto in base al diverso grado di protezione, prevedendo, tra l'altro, aree di promozione economica e sociale facenti parti del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali siano consentite attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori (zone D);
- c) Le norme di attuazione del Piano del Parco, prevedono che le zone D, aree di promozione economica e sociale, siano destinate alla vita sociale e culturale delle collettività locali nonché al soggiorno dei visitatori del Parco e che, nell'ambito di esse, si persegue la promozione e lo sviluppo delle attività economiche coerenti con le finalità del Parco e la riqualificazione del sistema infrastrutturale insediativo, specialmente sotto il profilo del rispetto dei connotati architettonici peculiari del territorio; così come meglio specificato nel Regolamento del Parco adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 del 12 febbraio 2011;
- d) Le medesime norme di attuazione prevedono che le zone D e gli interventi in esse disciplinati siano individuati dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, nonché delle relative varianti, previa intesa tra l'Ente Parco e i comuni interessati;
- e) Il Comune di Barrea con atto prot. n. 3641/06 del 29.06.2006, esecutivo *ex lege*, ha adottato il nuovo Piano Regolatore Generale;

f



- f) Il Commissario ad acta con propria deliberazione prot. n. 6321/06 del 27.11.2006 ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni al Piano Regolatore Generale;
- g) In data 30 marzo 2011 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa in ordine alla Variante del Piano Regolatore Generale del Comune di Barrea, dal Presidente dell'Ente Parco e dal Commissario ad Acta del Comune di Barrea;

Premesso:

Che nel rispetto delle vigenti normative, la Ditta DE SANCTIS Clotilde e Sonia ha presentato allo Sportello Unico delle Attività Produttive, in data 12/09/2013 la richiesta di attivazione del procedimento previsto dall'art. 8 del DPR 160/2010, tesa ad ottenere una variante puntuale al PRG comunale;

Che il Comune di Barrea con nota prot. n. 3363 del 05.07.2016, ha espresso parere negativo al progetto di Recupero di un'area degradata e realizzazione di un Centro Turistico Polivalente, in quanto l'intervento non è previsto nelle Norme della Variante del PRG ricadendo l'area in oggetto nelle seguenti particelle:

- P.lle 1155 e 606 del Foglio di mappa 26 Zona Agricola;
- P.lla 183 del Foglio di mappa 26 F5 spazi pubblici attrezzati"

Che con la nota di cui al precedente paragrafo il Comune di Barrea ha altresì espresso parere favorevole all'approvazione del progetto in variante;

Che con la proposta progettuale di cui alla sopra citata richiesta, si prevede il "Recupero ambientale dell'area degradata e realizzazione di un centro turistico polivalente";

Che l'area in questione nel Piano per il Parco in via di definitiva approvazione è ricompresa nella "Zona D di Sviluppo", come sopra definita.

Che il SUAP ha convocato la Conferenza di Servizi per l'attivazione del procedimento di approvazione della Variante puntuale al PRG relativa al "progetto di recupero ambientale di una area degradata e realizzazione di un centro turistico polivalente da realizzarsi nel Comune di Barrea sul terreno ricadente sulle P.lle n. 183-606-1155 del foglio di mappa 26", attivando la procedura prevista dall'art. 8 del D.P.R. 160/10;

Che l'area oggetto di intervento è posta all'interno della ZPS n. IT7120132 Parco Nazionale d'Abruzzo e del SIC IT7110205 di cui alla normativa di Natura 2000;

Considerato:

che l'art. 8 del DPR n. 160/2010 dispone che nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiede al SUAP la convocazione della Conferenza di Servizi di cui agli art. da 14 a 14- quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

che la proposta progettuale in esame è relativa al recupero di una area degradata occupata da materiali provenienti da scavo e manufatti e costituenti degrado ambientale e paesaggistico;

che la nuova proposta prevede la realizzazione di un centro turistico polivalente con manufatti destinati a servizi igienici e ufficio/reception informazione, a servizio di un'area per 40 camper e di tutte le attrezzature riportate nella Tavola 6 che è parte integrante della presente intesa;



RICHIAMATI:

- il parere favorevole igienico sanitario rilasciato dalla ASL Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica con nota prot. n. 0117861 in data 27.11.2013;
- il parere favorevole della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con prescrizione che non venga realizzato l'edificio con destinazione ristoro, prot. n. 11171 rilasciato in data 06.11.2015;
- l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Barrea prot. n. 5940 in data 15.12.2015;
- il parere preventivo favorevole nelle more della definizione dell'intesa, rilasciato da questo Ente prot. n. 517 in data 05.02.2015;
- il parere favorevole all'approvazione del progetto in variante espresso dal Comune di Barrea con nota prot. n. 585 in data 04.02.2016;
- il parere favorevole della Provincia dell'Aquila, Settore Territorio e Urbanistica, prot. n. 4331 rilasciato in data 17.02.2017;
- il parere del SUAP Associazione tra Enti Locali, rilasciato in data 06.09.2017 con il quale viene concluso il procedimento previsto dall'art. 8 del DPR 160/10 attivato in data 12.09.2013;
- il parere favorevole con prescrizioni allo Studio di Incidenza Ambientale rilasciato da questo Ente con nota prot. n. 691 in data 07.02.2018;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n.394 e s.m.i. e la sentenza della Corte Costituzionale 12 luglio 1976, n.175;

Vista la delibera del Consiglio comunale di Barrea n 20 del 25/06/2014 con la quale viene dato indirizzo al Sindaco di esprimere parare favorevole in sede di Conferenza dei Servizi all'intervento di recupero ambientale di area degradata e realizzazione di centro turistico polivalente di cui all'oggetto della presente intesa;

Vista la delibera del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n 11 del 25/05/2018, con la quale si approva la presente intesa dando mandato al Presidente di sottoscriverla.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO CONCORDANO QUANTO SEGUE

Di approvare la proposta di Variante Urbanistica delle Aree in Località Lisarco censite in catasto al f. 26 p.lle n. 183-606-1155 attribuendo la seguente destinazione: Centro Turistico Polivalente, in variante alla strumentazione urbanistica vigente con la realizzazione degli interventi riportati nella planimetria allegata su progetto proposto dalla ditta De Sanctis Clotilde e Sonia, che è parte integrante della presente intesa.

La realizzazione degli interventi previsti è comunque subordinata all'ottenimento di specifico Nulla Osta al progetto definitivo degli interventi, che dovrà essere redatto alla luce delle prescrizioni e limitazioni (per esempio relative all'immobile non autorizzato dalla Sovrintendenza) già imposte dagli Enti competenti, e dovrà contenere, come previsto anche nel parere sulla Valutazione di Incidenza, anche la progettazione definitiva relativa a:

N





 la sistemazione vegetazionale di tutta l'area interessata dai lavori, a firma di professionista abilitato, che tenga conto della presenza di habitat e specie di interesse comunitario.

Tutti gli elementi di degrado (manufatti, mezzi, materiali ecc) attualmente presenti nell'area oggetto di intervento dovranno in ogni caso essere rimossi entro e non oltre 8 mesi dal rilascio del permesso a costruire; in caso di mancato rispetto l'Ente Parco procederà secondo le previsioni di cui all'articolo 29 della Legge 394/91.

Of somewers to response th Variantes Debasticates shallo shall be able to be expected in career all 1 to 1 to

3 0 LUG. 2018

PESCASSEROLI

Per l'Ente Autonomo Parco Nazionale


d'Abruzzo Lazio e Molise

PRESIDENTE

ort. Antonio CARRARA

Per il Comune di Barrea

II SINDACO





ALLEGATO ALL'INTESA SULLA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE



ALLEGATO ALL'INTESA SULLA VARIANTE GENERALE
AL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI BARREA
AI SENSI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 175/1976 E
AI SENSI DEL COMMA 4 DELLA LEGGE 394/1991

OGGETTO: "Adeguamento N.T.A dell'Assetto dell'area circumlacuale", allegato 4 della Tavola B.2.2.bis del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 30 marzo 2011.

TRA

- L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (di seguito PNALM), con sede in Pescasseroli, Viale Santa Lucia, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Giuseppe ROSSI, giusta deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 17 settembre 2010;

F

- Il Commissario ad Acta, nella persona della Dott.ssa Maria Elena DI CESARE, nominato per l'adozione ed approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Barrea (AQ), giusta determinazione Direttoriale n.° DN/18 del 3 febbraio 2006;

Premesso che:

- in data 30 marzo 2011 è stato sottoscritto il protocollo d'Intesa tra l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise ed il Comune di Barrea sulla Variante Generale al Piano Regolatore del Comune di Barrea;
- il Comune di Barrea ha inoltrato alla Regione Abruzzo, per il tramite del Responsabile del Procedimento, il Protocollo d'Intesa e gli elaborati allegati per quanto di competenza;

Presa atto che:


- la Giunta Regionale d'Abruzzo, Servizio Tutela e Valutazione Ambientali, Ufficio Beni Ambientali e Paesaggio, con nota del 27 ottobre 2011, prot. n. 8882/BN66010 ha richiesto al Comune di Barrea l'integrazione dettagliata degli indici urbanistici e di riferimento dell'allegato 4 – "Assetto dell'area circumlacuale" del protocollo d'Intesa sopra richiamato;
- il Comune di Barrea con nota in data 30 novembre 2011, prot. n. 6149, acquisita dall'Ente Parco il 1 dicembre 2011, al prot. n. 8811, ha inoltrato la bozza delle N.T.A. inerenti le Aree circumlacuali oggetto del Protocollo d'Intesa;

Verificati gli atti redatti dai rispettivi Servizi Tecnici, negli incontri di approfondimento, di consultazione e di condivisione degli obiettivi primari di tutela, conservazione e valorizzazione del territorio comunale, conclusi il 26 gennaio 2012;

Constatato che è volontà comune coniugare le esigenze socio economiche emergenti dal territorio, rappresentate dal Comune di Barrea, con i principi e gli obiettivi di conservazione e di tutela perseguiti dall'Ente Parco attraverso le specifiche finalità istituzionali ed il Piano;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n.394 e s.m.i. e la sentenza della Corte Costituzionale 12 luglio 1976, n.175;





TITOLO III ASSETTO DELL'AREA CIRCUMLACUALE

- 1. Assetto generale dell'Area Lacuale (si conferma integralmente)
- 2 Stralcio di Aree (si conferma integralmente)
- 3 Aree destinate a Parcheggio (si conferma integralmente)
- 4 Aree destinate a Verde Attrezzato.

Sono le aree già destinate a spazi pubblici attrezzati a verde e quelle di progetto (Aia della Forca-Acqua delle Donne – Colle Ciglio) è ammessa la sistemazione di dette aree attrezzate a modello "Presidio Parco", (Allegato 5), con possibilità di realizzare strutture in legno/ferro "gazebo informativi" di dimensioni max metri 3.50 x 3.50, con altezza alla gronda di mt. 2.20, copertura a padiglione e altezza interna max mt. 2.55; aree per pic-nic con punti fuoco, parcheggio, segnaletica in legno turistico informativa. E' ammesso un volume accessorio deposito attrezzature contenuto nel 20% dell'esistente a servizio della struttura comunale punto di ristoro "Colle Ciglio".

- 5 Aree per Campeggio Attrezzato (si conferma integralmente)
- 6. Aree da destinare a Parco Archeologico (si conferma integralmente)
- 7. Aree per attività di ristoro.

Area esistente denominata "Le Gravare". Si individua l'attività nel foglio 16, all'interno dell'area individuata nell'Allegato 4, con destinazione "Area attrezzate per la sosta e il ristoro di turisti". I fabbricati esistenti potranno avere incrementi volumetrici nella misura del 20% dell'esistente, con i seguenti indici e parametri:

- numero dei piani n. 1;
- altezza della costruzione 3.50 ml;
- distanza dai confini 5 metri o in aderenza;
- è previsto inoltre la realizzazione di tettoie, ripari e/o gazebo in legno/ferro, da realizzare possibilmente in aderenza con le costruzioni per una superficie massima di mq. 20.00, nonché piccoli manufatti amovibili necessari per l'attività, quali ricoveri per attrezzature, canoe, ecc.

Si prevede la realizzazione di una pista ciclabile in aderenza con la viabilità attuale S.R. n. 83 "Marsicana", da utilizzare anche come un percorso pedonale e ciclo-pedonale con aree di sosta, punti panoramici, belvedere e cosi via. Ogni intervento o attività dovrà essere compatibile e conforme a quanto previsto dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" adottato con deliberazione G.R. n. 1386 del 29.12.2004, pubblicata sul BURA n. 08 del 04.02.2005.

8. – Aree per attività ricreativa ecocompatibile.

Le aree interessate si individuano in località "Salcone" a ridosso della S.R. n. 83 "Marsicana" lato valle del foglio 17; sono destinate ad attività ricreativa ecocompatibile diurna con "punti di ristoro", con i seguenti indici e parametri per il progetto urbanistico di dettaglio di riferimento:

- indice di utilizzazione fondiaria 0.03 mc/mg;
- numero dei piani n. 2;
- altezza max della costruzione 7.00 ml;
- rapporto di visuale libera 1/1 o in aderenza;

3



è previsto inoltre, un incremento volumetrico fino ad un massimo del 20% per locali non residenziali (magazzini, tettoie, locali tecnici, depositi e simili).

9. – Aree per Attività Acquatiche.

destinate alle attività e servizi di un prototipo di Centro Sportivo Acquatico connesso all'educazione e formazione didattico-sportivo-ambientale e balneazione. Si prevede la ristrutturazione edilizia dell'immobile esistente, senza aumento di volumetria, è altresì consentito l'utilizzo del 20% del volume esistente, nell'ambito dell'area sportiva per la realizzazione di superfici non residenziali destinate a deposito attrezzature sportive, tettoie e simili nel limite dei 150 mc. E' fatto obbligo di prevedere interventi di sistemazione ambientale per tutta l'area interessata dal Centro Sportivo con eventuale recinzione con piantumazione di piante autoctone.

10. – Aree per Attività Naturalistiche in accordo con il Parco - (si conferma integralmente)

Aree in cui prevale il mantenimento degli elementi paesaggistici e naturalistici con possibilità di eventuali interventi di riqualificazione ambientale, finalizzati alla messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone. Realizzazione di percorsi, attrezzature e laboratori all'aperto per la didattica, la formazione e l'educazione ambientale, cantieri didattico educativi di ingegneria naturalistica e cosi via.

Pescasseroli, 31 maggio 2012

Per l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise

Per il Comune di Barrea

per il PRESIDENTE



Il Commissario ad Acta
Dott.ssa Maria Elena DI CESARE









INTESA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE



Comune di Barrea (AQ)

INTESA SULLA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BARREA AI SENSI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 175/1976 E AI SENSI DEL COMMA 4 DELLA LEGGE 394/1991

TRA

- L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (di seguito PNALM), con sede in Pescasseroli, Viale Santa Lucia, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Giuseppe ROSSI, giusta deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 17 settembre 2010;

E

- Il Commissario ad Acta, nella persona della Dott.ssa Maria Elena DI CESARE, nominato per l'adozione ed approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Barrea (AQ), giusta determinazione Direttoriale n.° DN/18 del 3 febbraio 2006;

Premesso che:

- a) L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise ha adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 in data 9 novembre 2010, il Piano del Parco, ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n.394 e s.m.i., a cui la Comunità del Parco aveva in precedenza espresso il proprio parere favorevole (ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 394/91), dando mandato alla Direzione del Parco, tra l'altro di procedere "... nel contempo, e ove necessario, in pieno accordo con i Comuni, alla definizione e/o all'aggiornamento delle intese in vigore per quanto concerne la zona D del Piano, dando atto che, nel frattempo e nell'ambito del Piano, conserveranno la loro validità le intese già raggiunte sui piani regolatori.";
- b) Il Comune di Barrea con atto prot. n. 3641/06 del 29.06.2006, esecutivo ex lege, ha adottato il nuovo Piano Regolatore Generale;
- c) Il Commissario ad acta con propria deliberazione prot. n. 6321/06 del 27.11.2006 ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni al Piano Regolatore Generale;
- d) L'articolo 12, comma 2, della legge 394/91 stabilisce che il Piano del Parco suddivide il territorio protetto in base al diverso grado di protezione, prevedendo, tra l'altro, aree di promozione economica e sociale facenti parti del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nella quali siano consentite attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori (zone D);
- e) Le norme di attuazione del Piano del Parco, prevedono che le zone D, aree di promozione economica e sociale, siano destinate alla vita sociale e culturale delle collettività locali nonché al soggiorno dei visitatori del Parco e che, nell'ambito di esse, si persegue la promozione e lo sviluppo delle attività economiche coerenti con le finalità del Parco e la riqualificazione del sistema infrastrutturale insediativo, specialmente sotto il profilo del rispetto dei connotati architettonici peculiari del territorio; così come meglio specificato nel Regolamento del Parco adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 del 12 febbraio 2011;
- f) Le medesime norme di attuazione prevedono che le zone D e gli interventi in esse disciplinati siano individuati dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, nonché delle relative varianti, previa intesa tra l'Ente Parco e i comuni interessati;

4

B

1





pagina

Richiamata la nota prot. n. 1271/2007 trasmessa dal Responsabile del Procedimento Ing. Ettore IANIRO in data 22.03.2007, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2277 in data 26.03.2007 ad oggetto "Nuovo Progetto di P.R.G.";

Preso atto dei documenti e delle cartografie redatte dai rispettivi Servizi Tecnici, negli incontri di approfondimento, di consultazione e di condivisione degli obiettivi primari di tutela, conservazione e valorizzazione del territorio comunale, succedutisi fino al 3 marzo 2011;

Constatato che è volontà comune coniugare le esigenze socio economiche emergenti dal territorio, rappresentate dal Comune di Barrea, con i principi e gli obiettivi di conservazione e di tutela perseguiti dall'Ente Parco attraverso le specifiche finalità istituzionali ed il Piano;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n.394 e s.m.i. e la sentenza della Corte Costituzionale 12 luglio 1976, n.175;

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO CONCORDANO QUANTO SEGUE

TITOLO I OGGETTO

1. Premessa

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente Intesa;

2. Finalità

La presente Intesa, ispirandosi ai principi di leale collaborazione istituzionale in materia di governo del territorio, costituirà strumento di attuazione del nuovo Piano del Parco, nonché del Piano Regolatore Generale del Comune di Barrea, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.175/1976.

Essa definisce i limiti e i contenuti della zona "D" e delle relative sottozone del nuovo Piano del Parco e delle zone A, B, C, D, E ed F, così come individuate nel Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Barrea, queste ultime intese ai sensi del D.M. n.1444/1968 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente intesa definisce inoltre l'assetto urbanistico ed i limiti di infrastrutturazione della zona di territorio comunale adiacente al lago di Barrea, in considerazione della particolare rilevanza dello stesso relativamente agli obiettivi di conservazione ambientale e paesaggistica da coniugarsi con la sua fruizione.

TITOLO II PERIMETRAZIONE E ASSETTO DELLA ZONA D

1. Perimetrazione della Zona D del Piano del Parco.

L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e il Comune di Barrea assumono quale zona D nel Piano del Parco il perimetro riportato nella cartografia di P.R.G., azzonamento urbano denominata "TAV.B.3." e "TAV.B.3.bis".

2. Assetto della Zona D del Piano del Parco.

Le norme applicabili alla zona D del Piano del Parco in virtù della presente intesa sono quelle previste dagli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale, relativi alle singole zone di cui ai punti successivi del presente titolo, fatte salve le integrazioni e variazioni alle stesse apportate dai successivi punti della presente intesa.

3. Zona "A1" - Centro Storico - Art. 56 delle N.T.A.

Vengono confermate le indicazioni di cui all'articolo n. 56 – Zona "A1" Centro Storico delle Norme Tecniche di Attuazione.

4. Zona "A2" - Centro Storico - Art. 57 delle N.T.A.

A M





Coincide con il Piano Attuativo vigente già oggetto di intesa "Piano riqualificazione ambientale della zona C".

5. Zona "B1" - Completamento del Centro Urbano - Art. 58 delle N.T.A.

Viene confermato quanto normato dall'art. 58 delle N.T.A. ad eccezione delle seguenti indicazioni. Le aree ricomprese all'interno dei tre tornanti della S.R. 83 Marsicana, individuate con le lettere V1-V2 e V3 nello stralcio di cartografia (Allegato 1), dovranno essere mantenute e salvaguardate nell'assetto attuale, con destinazione a "Zona a verde privato F7" al fine di consentire la conservazione della continuità paesaggistica. In particolare l'area interessata dal tornante V2 sarà ampliata, fino alla prosecuzione della linea catastale di divisione dei due lotti dei fabbricati destinati ad alloggi popolari, eliminando la previsione del parcheggio. Si precisa che le aree restanti a ridosso dei tornanti V2 e V3 restano con destinazione B1 "Zona di completamento del centro urbano", tenuto conto che dalla conformità dei lotti e dell'andamento corografico e dei vincoli di distanza la reale edificabilità è molto limitata a nuove edificazioni, non andando in contrasto con quanto deliberato dal consiglio comunale nell'adozione del nuovo Piano.

Analogamente le aree interessate e attraversate dalla nuova strada di progetto che, senza uscita, si innesta dalla S.R. n. 83 Marsicana fino a giungere al Centro Storico, così come individuate nella cartografia allegata (<u>Allegato 1</u>), attualmente costituite da orti e frutteti di elevato pregio paesaggistico, dovranno essere trasformate, aree a monte della strada: da Zona B1 a **Zona G2** "Spazi Pubblici attrezzati per il gioco" e aree a valle della strada: da Zona B1 a **Zona G4** "Verde privato soggetto a vincolo paesistico", come da destinazione del vigente P.R.G. di cui al Protocollo d'Intesa del 1984. In conseguenza della ridefinizione delle aree di cui sopra deve essere stralciata dal Piano Regolatore la realizzazione della strada di progetto prevista come nuova arteria di collegamento tra la S.S. 83 Marsicana e Centro Storico.

In alternativa alla strada si suggerisce la realizzazione di un percorso itinerario ciclo-pedonale, in parte parallelo alla S.R. 83 Marsicana, per una rete di collegamento con il Centro Storico e le Zone B1, B2 e F5.

- Zona "B2" Conservazione Manutentiva Art. 59 delle N.T.A.
 Si conferma quanto riportato nell'art. 59 delle N.T.A.
 - 7. Zona "C1" Nuovi complessi insediativi Art. 60 delle N.T.A.

La zona non è oggetto della presente intesa in quanto già assoggettata a piano particolareggiato, approvato con deliberazione consiliare n. 28/2006 e già oggetto d'intesa dal 1997, che si conferma.

8. Zona "C3" – Nuovi complessi insediativi – Art. 62 delle N.T.A.

Area soggetta ad edificazione con Piano Attuativo di nuova formazione.

Vengono ridotte le superfici proposte nella Tav. B.3.bis "Zona C3 – Nuovi complessi insediativi" con l'eliminazione delle aree non edificate, al fine di creare una fascia di rispetto all'interno della zona D del Parco; tali aree avranno come nuova destinazione d'uso quella identica alle aree adiacenti Zona E "Parti del territorio destinate ad Uso Agricolo". Inoltre viene concordata la trasformazione dell'area individuata all'esterno della circolazione stradale, versante lago, con la nuova destinazione d'uso in F5 "Zona per spazi pubblici attrezzati" quale continuità di destinazione delle aree adiacenti, come rappresentato nello stralcio di cartografia - (Allegato 2).

Viene confermata la destinazione C3 "Nuovi complessi insediativi" per le aree interessate da edificazione esistenti nel foglio 26, con inclusione di porzione di particelle ricadenti nell'area località Fossone Vecchio, di cui si riconosce titolarità edificatoria. Le restanti aree avranno come nuova destinazione d'uso F5 "Zona per spazi pubblici attrezzati" quale continuità di destinazione delle aree adiacenti. Il tutto viene rappresentato e riassunto nello stralcio di cartografia - (Allegato 2).

9. Zona "D1" – Nuovi insediamenti produttivi artigianali – Art. 63 delle N.T.A.

a My





La zona non è oggetto della presente intesa in quanto già oggetto d'intesa dal 1997 (insediamenti artigianali Zona L) che si conferma.

10. Zona "D2" — Nuovi insediamenti produttivi a carattere agrituristico, commerciale, espositiva artigianali di completamento — Art. 64 delle N.T.A.

Relativamente alla superficie della Zona, viene concordata tra le parti la trasformazione della parte D2 individuata esternamente al lato monte del tracciato della nuova viabilità di progetto parte in Zona E1 "Uso Agricolo" e parte in Zona F5 "Zona per spazi pubblici attrezzati" quale continuità di destinazione con le aree adiacenti, così come evidenziato nello stralcio di cartografia - (Allegato 3).

11. Zona "F5" - Spazi pubblici attrezzati - Art. 68 delle N.T.A.

Vengono confermate dalle parti le previsioni di sistemazione del fondo a prato, prevedendo il rispetto di eventuali piantagioni ed esemplari arborei presenti, nonché la possibilità di realizzazione di impianti sportivi leggeri quali, piste, campi da bocce con annessi servizi ed attività ludico-educative-ricreative e culturali.

TITOLO III ASSETTO DELL'AREA CIRCUMLACUALE

1. - Assetto generale dell'Area Lacuale.

L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e il Comune di Barrea assumono quale previsione di Assetto dell'area del Lago di Barrea, in considerazione dei peculiari valori di conservazione della stessa e delle opportunità di attrezzatura per la fruizione, le indicazioni contenute nella Tavola B.2.2. – *Protocollo d'Intesa tra Comune di Barrea e PNALM* (Allegato B) delle tavole di Piano e nelle relativa Norme Tecniche di Attuazione, come modificate ed integrate dai seguenti punti del presente titolo e riportate nella tavola cartografica denominata "Assetto dell'Area Circumlacuale". - (Allegato 4).

2 - Stralcio di Aree.

In considerazione della necessità di una attenta salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici complessivi dell'area del Lago di Barrea, rispetto alle previsioni, zonizzazioni e destinazioni contenute nella citata Tavola B.2.2. di Piano, le parti convengono di stralciare le seguenti aree:

- a) nuova area per campeggio attrezzata denominata "Colle del Rio";
- b) area identificata come porticciolo ubicata a ridosso del Centro abitato Zona "B2";
- c) aree per la realizzazione di centrale idroelettrica.

Per le aree stralçiate non dovrà essere individuata alcuna destinazione alternativa rispetto all'assetto attuale.

3 - Aree destinate a Parcheggio.

Le parti convengono che, al fine della necessaria salvaguardia delle sponde del Lago, le aree destinate a parcheggio debbano essere individuate esclusivamente lungo la S.R. n. 83 "Marsicana" e lungo la Strada comunale "Colle Ciglio", evitando in particolare ogni modalità di accesso carrabile diretto verso il lago. I parcheggi dovranno essere individuati tenendo presente la viabilità, le fasce di rispetto, le distanze, le recinzioni e quanto altro, nel rispetto della normativa di settore vigente: D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e in conformità a quanto previsto dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" adottato con deliberazione G.R. n. 1386 del 29.12.2004, pubblicata sul BURA n. 08 del 04.02.2005.

4 - Aree destinate a Verde Attrezzato.

Sono le aree già destinate a spazi pubblici attrezzati a verde e quelle di progetto (Aia della Forca-Acqua delle Donne – Colle Ciglio) è ammessa la sistemazione di dette aree attrezzate a modello "Presidio Parco",

R W





Coincide con il Piano Attuativo vigente già oggetto di intesa "Piano riqualificazione ambientale della zona C".

5. Zona "B1" - Completamento del Centro Urbano - Art. 58 delle N.T.A.

Viene confermato quanto normato dall'art. 58 delle N.T.A. ad eccezione delle seguenti indicazioni. Le aree ricomprese all'interno dei tre tornanti della S.R. 83 Marsicana, individuate con le lettere V1-V2 e V3 nello stralcio di cartografia (Allegato 1), dovranno essere mantenute e salvaguardate nell'assetto attuale, con destinazione a "Zona a verde privato F7" al fine di consentire la conservazione della continuità paesaggistica. In particolare l'area interessata dal tornante V2 sarà ampliata, fino alla prosecuzione della linea catastale di divisione dei due lotti dei fabbricati destinati ad alloggi popolari, eliminando la previsione del parcheggio. Si precisa che le aree restanti a ridosso dei tornanti V2 e V3 restano con destinazione B1 "Zona di completamento del centro urbano", tenuto conto che dalla conformità dei lotti e dell'andamento corografico e dei vincoli di distanza la reale edificabilità è molto limitata a nuove edificazioni, non andando in contrasto con quanto deliberato dal consiglio comunale nell'adozione del nuovo Piano.

Analogamente le aree interessate e attraversate dalla nuova strada di progetto che, senza uscita, si innesta dalla S.R. n. 83 Marsicana fino a giungere al Centro Storico, così come individuate nella cartografia allegata (Allegato 1), attualmente costituite da orti e frutteti di elevato pregio paesaggistico, dovranno essere trasformate, aree a monte della strada: da Zona B1 a Zona G2 "Spazi Pubblici attrezzati per il gioco" e aree a valle della strada: da Zona B1 a Zona G4 "Verde privato soggetto a vincolo paesistico", come da destinazione del vigente P.R.G. di cui al Protocollo d'Intesa del 1984. In conseguenza della ridefinizione delle aree di cui sopra deve essere stralciata dal Piano Regolatore la realizzazione della strada di progetto prevista come nuova arteria di collegamento tra la S.S. 83 Marsicana e Centro Storico.

In alternativa alla strada si suggerisce la realizzazione di un percorso itinerario ciclo-pedonale, in parte parallelo alla S.R. 83 Marsicana, per una rete di collegamento con il Centro Storico e le Zone B1, B2 e F5.

- 6. Zona "B2" Conservazione Manutentiva Art. 59 delle N.T.A.
- Si conferma quanto riportato nell'art. 59 delle N.T.A.
 - 7. Zona "C1" Nuovi complessi insediativi Art. 60 delle N.T.A.

La zona non è oggetto della presente intesa in quanto già assoggettata a piano particolareggiato, approvato con deliberazione consiliare n. 28/2006 e già oggetto d'intesa dal 1997, che si conferma.

8. Zona "C3" - Nuovi complessi insediativi - Art. 62 delle N.T.A.

Area soggetta ad edificazione con Piano Attuativo di nuova formazione.

Vengono ridotte le superfici proposte nella Tav. B.3.bis "Zona C3 – Nuovi complessi insediativi" con l'eliminazione delle aree non edificate, al fine di creare una fascia di rispetto all'interno della zona D del Parco; tali aree avranno come nuova destinazione d'uso quella identica alle aree adiacenti Zona E "Parti del territorio destinate ad Uso Agricolo". Inoltre viene concordata la trasformazione dell'area individuata all'esterno della circolazione stradale, versante lago, con la nuova destinazione d'uso in F5 "Zona per spazi pubblici attrezzati" quale continuità di destinazione delle aree adiacenti, come rappresentato nello stralcio di cartografia - (Allegato 2).

Viene confermata la destinazione C3 "Nuovi complessi insediativi" per le aree interessate da edificazione esistenti nel foglio 26, con inclusione di porzione di particelle ricadenti nell'area località Fossone Vecchio, di cui si riconosce titolarità edificatoria. Le restanti aree avranno come nuova destinazione d'uso F5 "Zona per spazi pubblici attrezzati" quale continuità di destinazione delle aree adiacenti. Il tutto viene rappresentato e riassunto nello stralcio di cartografia - (Allegato 2).

9. Zona "D1" – Nuovi insediamenti produttivi artigianali – Art. 63 delle N.T.A.

a My





(Allegato 5), con possibilità di realizzare un volume accessorio "deposito attrezzature" contenuto nel 20% dell'esistente a servizio della struttura comunale esistente punto di ristoro "Colle Ciglio";

5 - Aree per Campeggio Attrezzato

Si individua l'area a campeggio comunale "Colle Ciglio" quella ricadente nel foglio n. 20, sulle particelle comunali e/o parti di esse n.ri 523, 525, 527, 536 e 63, per un totale massimo di circa 20.000 mq e capienza per un massimo di n. 400 persone, nel rispetto dell'art. 11 della L.R. n. 16/2003 e s.m.i. per la destinazione tipologica (Parco campeggio - Campeggio auto organizzato - Campeggio itinerante), mentre per la classificazione si fa riferimento alle Leggi Regionali n. 4/92 e n. 11/93 e s.m.i.

6. - Aree da destinare a Parco Archeologico.

Si individua l'area interessata dal Parco Archeologico quella ricadente nel foglio n. 20, nelle seguenti particelle n.ri 538, 532, 67, 545, porzione 539 e porzione della 70, nel foglio 26, particelle n.ri 35 e 1108. Fermo restando i vincoli sovraordinati e le conseguenti discipline, sono ammesse attrezzature provvisorie (gazebo e affini) da utilizzare per scavi e ricerche, purché mobili ed effettivamente rimossi in assenza di lavori di scavi archeologici. Sono previsti inoltre la realizzazione di chioschi in legno per l'organizzazione dell'accesso del pubblico visitatore e attrezzature per la valorizzazione del sito archeologico per garantirne la corretta visita.

7. – Aree per attività di ristoro.

Area esistente denominata "Le Gravare". Si individua l'attività nel foglio 16, all'interno dell'area individuata nell'Allegato 4, con destinazione "Area attrezzate per la sosta e il ristoro di turisti". Si prevede la realizzazione di una pista ciclabile in aderenza con la viabilità attuale S.R. n. 83 "Marsicana", da utilizzare anche come un percorso pedonale e ciclo-pedonale con area di sosta, punti panoramici, belvedere e cosi via. Ogni intervento o attività dovrà essere compatibile e conforme a quanto previsto dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" adottato con deliberazione G.R. n. 1386 del 29.12.2004, pubblicata sul BURA n. 08 del 04.02.2005.

8. – Aree per attività ricreativa ecocompatibile.

Le aree interessate si individuano in località "Salcone" a ridosso della S.R. n. 83 "Marsicana" lato valle del foglio 17; sono destinate ad attività ricreativa ecocompatibile diurna con "punt0di ristoro". Valgono indici e parametri, in assenza di progetti urbanistici di dettaglio, connessi con il P.R.G. secondo quando previsto dall'Art. 37 "Attuazione del PRG".

9. - Aree per Attività Acquatiche.

Aree destinate alle attività e servizi di un prototipo di Centro Sportivo Acquatico connesso all'educazione e formazione didattico-sportivo-ambientale e balneazione. Si prevede la ristrutturazione edilizia dell'immobile esistente, senza aumento di volumetria, sono altresì consentiti il posizionamento di strutture provvisorie e facilmente amovibili per attività di deposito attrezzature (per un volume contenuto in massimo 150 mc) e la realizzazione di un imbarcadero mobile. E' fatto obbligo di prevedere interventi di sistemazione ambientale per tutta l'area interessata dal Centro Sportivo con eventuale recinzione con piantumazione di piante autoctone.

10. – Aree per Attività Naturalistiche in accordo con il Parco.

Aree in cui prevale il mantenimento degli elementi paesaggistici e naturalistici con possibilità di eventuali interventi di riqualificazione ambientale, finalizzati alla messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone. Realizzazione di percorsi, attrezzature e laboratori all'aperto per la didattica, la formazione e laboratori ambientale, cantieri didattico educativi di ingegneria naturalistica e così via.

al I





pagina 6

TITOLO IV

PERIMETRAZIONE E ASSETTO DELLE ZONE E3, E4 ed E5 del PRG

1- Assetto della Zona E3

Relativamente alle zone per attrezzature agricole "E3" ad uso Agricolo specializzata ad attrezzature agricole (art. 78 delle NTA), le parti concordano sul fatto che, riconoscendo all'area interessata grande pregio paesaggistico, attualmente priva di infrastrutturazioni ed edificazioni, che costituisce la naturale "porta d'ingresso" al Parco da sud, anche se la localizzazione individuata è al di fuori del perimetro del Parco, le parti concordano di dover stralciare tale previsione.

Norma finale: Le modifiche sopra riportate verranno opportunamente inserite nelle tavole di P.R.G. (Tav. B.3 – Tav. B.3.bis – Tav. B.2.2 -) e seguiranno l'iter formativo dell'Intesa sulla Variante al PRG.

PESCASSEROLL'AQUILA 3 0 MAR. 2011

Per l'Ente Autonomo Parco Nazionale

d'Abruzzo Lazio € Molise

Giuseppe Rossi

se A

Il Commissario ad Acta Dott, ssa Maria Elena DI CESARE

Per il Comune di Barrea

Allegati adequati:

- Allegato 1 Zona "B1" Completamento del Centro Urbano;
- Allegato 2 Zona "C3" Nuovi complessi insediativi;.
- Allegato 3 Zona "D2" Nuovi insediamenti produttivi a carattere agrituristico, commerciale, espositiva artigianali di completamento;
- Allegato 4 "Assetto dell'Area Circumlacuale":
- Allegato 5 "Attrezzature modello Presidio Parco";



Al Direttore
Dr. Dario FEBBO
- SEDE e p.c. PRESIDENTE PNALM

OGGETTO: "Adeguamento N.T.A dell'Assetto dell'area circumlacuale", allegato 4 della Tavola B.2.2.bis del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 30 marzo 2011. – Parere tecnico istruttorio definito il 31.05.2012.

=======

Premesso che

- in data 30 marzo 2011 è stato sottoscritto il protocollo d'Intesa tra l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise ed il Comune di Barrea sulla Variante Generale al Piano Regolatore del Comune di Barrea;
- il Comune di Barrea ha inoltrato alla Regione Abruzzo, per il tramite del Responsabile del Procedimento, il Protocollo d'Intesa e gli elaborati allegati per quanto di competenza;

Presa atto che:

- la Giunta Regionale d'Abruzzo, Servizio Tutela e Valutazione Ambientali, Ufficio Beni Ambientali e Paesaggio, con nota del 27 ottobre 2011, prot. n. 8882/BN66010 ha richiesto al Comune di Barrea l'integrazione dettagliata degli indici urbanistici e di riferimento dell'allegato 4 – "Assetto dell'area circumlacuale" del protocollo d'Intesa sopra richiamato;
- il Comune di Barrea con nota in data 30 novembre 2011, prot. n. 6149, acquisita dall'Ente Parco il 1 dicembre 2011, al prot. n. 8811, ha inoltrato la bozza delle N.T.A. inerenti le Aree circumlacuali oggetto del Protocollo d'Intesa;

Verificati gli atti redatti dai rispettivi Servizi Tecnici, negli incontri di approfondimento, di consultazione e di condivisione degli obiettivi primari di tutela, conservazione e valorizzazione del territorio comunale, definiti il 26 gennaio 2012;

Tenuto conto dei successivi solleciti promossi dal Sindaco del Comune di Barrea e la procedura di definizione richiesta dal Commissario ad acta per la sottoscrizione dell'allegato all'Intesa sulla Variante Generale al P.R.G. (sottoscritta il 30 marzo 2011);

Tutto ciò premesso

I sottoscritti tecnici Geom. Sergio ROZZI e Ing. Ettore IANIRO Responsabili dei rispettivi Servizi Tecnici a seguito di riunione odierna di verifica dei contenuti delle Norme di adeguamento al Protocollo d'Intesa – così come da specifica richiesta in precedenza citata della Regione Abruzzo -,

CONFERMANO IL PROPRIO <u>PARERE TECNICO ISTRUTTORIO POSITIVO</u> ALLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI DELL'ENTE PARCO E DEL COMUNE DI BARREA. Restano ovviamente fatti salvi i pareri relativi alla procedura di N.A.S. e di V.I.A. (D.Lgs. 152/06 e

smi)

Il tecnico del Comune di BARREA

Ing. Ettore IANIRO

Il tecnico dell'Ente Parco

Geom. Sergio ROZZI

Allegato ""Adeguamento N.T.A dell'Assetto dell'area circumlacuate allegato 4 della Tavola B.2.2.bis del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 30 marzo 2011."

PARCO



è previsto inoltre, un incremento volumetrico fino ad un massimo del 20% per locali non residenziali (magazzini, tettoie, locali tecnici, depositi e simili).

9. - Aree per Attività Acquatiche.

Aree destinate alle attività e servizi di un prototipo di Centro Sportivo Acquatico connesso all'educazione e formazione didattico-sportivo-ambientale e balneazione. Si prevede la ristrutturazione edilizia dell'immobile esistente, senza aumento di volumetria, è altresì consentito l'utilizzo del 20% del volume esistente, nell'ambito dell'area sportiva per la realizzazione di superfici non residenziali destinate a deposito attrezzature sportive, tettoie e simili nel limite dei 150 mc. E' fatto obbligo di prevedere interventi di sistemazione ambientale per tutta l'area interessata dal Centro Sportivo con eventuale recinzione con piantumazione di piante autoctone.

10. – Aree per Attività Naturalistiche in accordo con il Parco - (si conferma integralmente)

Aree in cui prevale il mantenimento degli elementi paesaggistici e naturalistici con possibilità di eventuali interventi di riqualificazione ambientale, finalizzati alla messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone. Realizzazione di percorsi, attrezzature e laboratori all'aperto per la didattica, la formazione e l'educazione ambientale, cantieri didattico educativi di ingegneria naturalistica e cosi via.

Pescasseroli, 31 maggio 2012

Per l'Ente Autonomo Parco Nazionale

d'Abruzzo Lazio e Molise

Per il Comune di Barrea

II Commissario ad Acta ott ssa Maria Elena DI CESARI







ALLEGATO ALL'INTESA SULLA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE



ALLEGATO ALL'INTESA SULLA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI BARREA AI SENSI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 175/1976 E AI SENSI DEL COMMA 4 DELLA LEGGE 394/1991

OGGETTO: "Adeguamento N.T.A dell'Assetto dell'area circumlacuale", allegato 4 della Tavola B.2.2.bis del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 30 marzo 2011.

TRA

- L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (di seguito PNALM), con sede in Pescasseroli, Viale Santa Lucia, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Giuseppe ROSSI, giusta deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 17 settembre 2010;

E

- Il Commissario ad Acta, nella persona della Dott.ssa Maria Elena DI CESARE, nominato per l'adozione ed approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Barrea (AQ), giusta determinazione Direttoriale n.º DN/18 del 3 febbraio 2006;

Premesso che:

- in data 30 marzo 2011 è stato sottoscritto il protocollo d'Intesa tra l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise ed il Comune di Barrea sulla Variante Generale al Piano Regolatore del Comune di Barrea;
- il Comune di Barrea ha inoltrato alla Regione Abruzzo, per il tramite del Responsabile del Procedimento, il Protocollo d'Intesa e gli elaborati allegati per quanto di competenza;

Presa atto che:

- Ia Giunta Regionale d'Abruzzo, Servizio Tutela e Valutazione Ambientali, Ufficio Beni Ambientali e Paesaggio, con nota del 27 ottobre 2011, prot. n. 8882/BN66010 ha richiesto al Comune di Barrea l'integrazione dettagliata degli indici urbanistici e di riferimento dell'allegato 4 – "Assetto dell'area circumlacuale" del protocollo d'Intesa sopra richiamato;
- il Comune di Barrea con nota in data 30 novembre 2011, prot. n. 6149, acquisita dall'Ente Parco il 1 dicembre 2011, al prot. n. 8811, ha inoltrato la bozza delle N.T.A. inerenti le Aree circumlacuali oggetto del Protocollo d'Intesa;

Verificati gli atti redatti dai rispettivi Servizi Tecnici, negli incontri di approfondimento, di consultazione e di condivisione degli obiettivi primari di tutela, conservazione e valorizzazione del territorio comunale, conclusi il 26 gennaio 2012;

Constatato che è volontà comune coniugare le esigenze socio economiche emergenti dal territorio, rappresentate dal Comune di Barrea, con i principi e gli obiettivi di conservazione e di tutela perseguiti dall'Ente Parco attraverso le specifiche finalità istituzionali ed il Piano;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n.394 e s.m.i. e la sentenza della Corte Costituzionale 12 luglio 1976, n.175;





TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO CONCORDANO QUANTO SEGUE

TITOLO III ASSETTO DELL'AREA CIRCUMLACUALE

- 1. Assetto generale dell'Area Lacuale (si conferma integralmente)
- 2 Stralcio di Aree (si conferma integralmente)
- 3 Aree destinate a Parcheggio (si conferma integralmente)
- 4 Aree destinate a Verde Attrezzato.

Sono le aree già destinate a spazi pubblici attrezzati a verde e quelle di progetto (Aia della Forca-Acqua delle Donne – Colle Ciglio) è ammessa la sistemazione di dette aree attrezzate a modello "Presidio Parco", (Allegato 5), con possibilità di realizzare strutture in legno/ferro "gazebo informativi" di dimensioni max metri 3.50 x 3.50, con altezza alla gronda di mt. 2.20, copertura a padiglione e altezza interna max mt. 2.55; aree per pic-nic con punti fuoco, parcheggio, segnaletica in legno turistico informativa. E' ammesso un volume accessorio "deposito attrezzature" contenuto nel 20% dell'esistente a servizio della struttura comunale punto di ristoro "Colle Ciglio".

- 5 Aree per Campeggio Attrezzato (si conferma integralmente)
- 6. Aree da destinare a Parco Archeologico (si conferma integralmente)
- 7. Aree per attività di ristoro.

Area esistente denominata "Le Gravare". Si individua l'attività nel foglio 16, all'interno dell'area individuata nell'Allegato 4, con destinazione "Aree attrezzate per la sosta e il ristoro di turisti". I fabbricati esistenti potranno avere incrementi volumetrici nella misura del 20% dell'esistente, con i seguenti indici e parametri:

- numero dei piani n. 1;
- altezza della costruzione 3.50 ml;
- distanza dai confini 5 metri o in aderenza;

è previsto inoltre la realizzazione di tettoie, ripari e/o gazebo in legno/ferro, da realizzare possibilmente in aderenza con le costruzioni per una superficie massima di mq. 20.00, nonché piccoli manufatti amovibili necessari per l'attività, quali ricoveri per attrezzature, canoe, ecc.

Si prevede la realizzazione di una pista ciclabile in aderenza con la viabilità attuale S.R. n. 83 "Marsicana", da utilizzare anche come un percorso pedonale e ciclo-pedonale con aree di sosta, punti panoramici, belvedere e cosi via. Ogni intervento o attività dovrà essere compatibile e conforme a quanto previsto dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" adottato con deliberazione G.R. n. 1386 del 29.12.2004, pubblicata sul BURA n. 08 del 04.02.2005.

8. – Aree per attività ricreativa ecocompatibile.

Le aree interessate si individuano in località "Salcone" a ridosso della S.R. n. 83 "Marsicana" lato valle del foglio 17; sono destinate ad attività ricreativa ecocompatibile diurna con "punti di ristoro", con i seguenti indici e parametri per il progetto urbanistico di dettaglio di riferimento:

- indice di utilizzazione fondiaria 0.03 mc/mg;
- numero dei piani n. 2;
- altezza max della costruzione 7.00 ml;
- rapporto di visuale libera 1/1 o in aderenza;



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ENTE AUTONOMO DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

N. 04/2014

DATA 7 marzo 2014

OGGETTO: ACCORDO PROCEDIMENTALE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLA PREVISIONE DI P.,R.G. PER LA ZONA C2, DEL COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA - RATIFICA

L'ANNO DUEMILAQUATTORDICI

IL GIORNO 7

DEL MESE DI MARZO

ALLE ORE 13,30

PRESSO LA SEDE DELL'ENTE PARCO IN PESCASSEROLI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO

- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.12.2006, è stata adottata la Variante Generale al P.R.G., con adeguamento al Piano Paesistico Regionale, del Comune di Civitella Alfedena (AQ);
- che tale Variante è stata oggetto di intesa, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.175 del 1976, sottoscritta in data 12 novembre 2009, tra il Comune di Civitella Alfedena e l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, previe rispettive deliberazioni del Commissario ad Acta n. 3 del 27.08.2009 e del Consiglio Direttivo dell'Ente, n. 35 del 30.09.2008;
- che, con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 4 del 18.08.2010, il Comune di Civitella Alfedena approvava definitivamente la Variante Generale al P.R.G., con adeguamento al Piano Paesistico Regionale, del Comune di Civitella Alfedena;
- che in data 18 agosto 2011 il Comune di Civitella Alfedena provvedeva in via autonoma, al fine di rendere più veloce l'iter procedimentale degli eventuali progetti esecutivi e per dare il senso complessivo dell'insistenza delle volumetria sull'area, a trasmettere all'Ente Parco il Planivolumetrico di cui all'articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. relativo alla zona C2 dello stesso;
- che, a seguito di istruttoria, il Direttore dell'Ente, in data 13 dicembre 2011, non assentiva alle previsioni del Planivolumetrico, comunicando, al contempo, la disponibilità a ricercare una diversa soluzione di merito;
- che a seguito di diversi incontri, in data 19 gennaio 2012, appositamente delegati dalle rispettive Amministrazioni, i tecnici concordavano sulle procedure da seguire per la definizione delle volumetrie assentite e degli indici applicabili, nonché su eventuali ulteriori azioni tese a garantire che la progettazione tenesse conto degli aspetti paesaggistici, al fine di mitigare gli impatti, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e della relazione allegata al piano medesimo nonché alle norme di cui al D.M. 2 aprile 1968, n.1444;
- che, avverso il diniego di assenso dell'Ente Parco, il Comune di Civitella Alfedena ha instaurato un giudizio dinanzi al T.A.R. Abruzzo – Sezione dell'Aquila;
- che, successivamente, con deliberazione consiliare n.12 del 29.03.2013, il Comune di Civitella Alfedena approvava "motu proprio", il Piano Planivolumetrico di Coordinamento Zona C2 del vigente P.R.G., senza il



previsto assenso dell'Ente Parco:

- che a seguito di altre diverse riunioni tecniche tra Comune e Ente Parco, le ultime delle quali svoltesi nei giorni 20 e 25 febbraio 2014 presso la sede di Pescasseroli, è stata concordata la definizione del piano particolareggiato in questione, individuando una cubatura complessiva inferiore a quella inizialmente proposta dal Comune di Civitella Alfedena e corrispondente, in linea di massima, a quanto a suo tempo stabilito dall'Ente Parco;

PRESSO ATTO

dell'accordo procedimentale, concluso ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 e sottoscritto in data 28 febbraio 2014, dagli Organi tecnici dell'Ente Parco e del Comune di Civitella Alfedena nonché delle parti private interessate all'attuazione delle previsioni di P.R.G. relative alla Zona C2;

RITENUTO

utile e opportuno adottare una soluzione condivisa e puntuale, per l'attuazione delle previsioni di P.R.G. relative alla Zona C2, nel rispetto dello strumento urbanistico vigente e nell'ottica di una generale leale collaborazione tra le istituzioni, anche al fine di superare contenziosi attuali o potenziali tra il Comune di Civitella Alfedena, l'Ente Parco e i soggetti privati interessati;

VISTA

la nota del Comune di Civitella Alfedena pervenuta in data 6 marzo 2014, prot. n. 479;

RICHIAMATO

il parere favorevole del Servizio Tecnico Urbanistico dell'Ente, in data 6 marzo 2014;

SENTITO

il direttore dell'Ente;

DELIBERA

- di ratificare l'allegato accordo procedimentale, sottoscritto in data 28 febbraio 2014, dall'Ente Parco, dal Comune di Civitella Alfedena e dalle parti private interessate all'attuazione delle previsioni di P.R.G. relative alla Zona C2;
- di prendere atto della volontà manifestata dal Comune di Civitella Alfedena a rinunciare alla coltivazione del giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Abruzzo sulla questione descritta in premessa;

Il Commissario Straordinario (Giuseppe Rossi)

COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA – ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

ACCORDO PROCEDIMENTALE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLA PREVISIONE DI P.R.G. PER LA ZONA C2

Il giorno 28 febbraio 2014, alle ore 11.30, presso il Comune di Civitella Alfedena, sono presenti:

- il Sindaco del Comune di Civitella Alfedena, Dott.ssa Flora Viola;
- il Direttore dell'Ente Parco Nazionela d'Abruzzo, Lazio e Molise, Dott. Dario Febbo:
- il Responsabile del Servizio Giuridico dell'Ente Parco, Dott. Alessandro Aceto;
- il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Civitella Alfedena, Geometra Liborio
 De Sanctis che interviene ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000;
- Santucci Bruno nato a Civitella Alfedena il 31/01/1955, residente a Civitella Alfedena in Via S. Lucia, proprietario dei terreni identificati in catasto al F. 6, p.lle 636 – 1451;
- D'Amico Silvio, nato a Civitella Alfedena il 14/12/1950, residente a Civitella Alfedena in Via della Vittoria, n. 17, proprietario dei terreni identificati in catasto al F. 6, p.lla 665;
- Beniamino Giovanni, nato a Villetta Barrea il 28/09/1950, residente a Civitella Alfedena, in Via della Vittoria, 2, in qualità di Legale Rappresentante della soc. SCIA srl, P.IVA 01252481211, proprietaria dei terreni identificati in catasto F. 6, p.lle 700 e 702;
- Di Giulio Bruno nato a Villetta Barrea il 18/09/1946, residente a Roma in Via Camesena,
 40, in qualità di Legale Rappresentante della soc. 4D EDILSERVIZI IMMOBILIARE srl,
 P.IVA 01644290668 Caruso Carmelina nata a Guglionesi il 05/04/1945, residente a
 Termoli (CB) in Via Stati Uniti 35, proprietari dei terreni identificati in catasto al F. 6, p.lle
 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 713

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.12.2006 è stata adottata la Variante Generale al P.R.G., con adeguamento al Piano Paesistico Regionale del Comune di Civitella Alfedena:
- che tale Variante è stata oggetto di intesa, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.175 del 1976, sottoscritta in data 12 novembre 2009 tra il Comune di

Civitella Alfedena e l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, previe rispettive deliberazioni del Commissario ad Acta, n. 3 del 27.08.2009 e del Consiglio Direttivo dell'Ente, n. 35 del 30.09.2008;

- che, con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 4 del 18.08.2010, il Comune di Civitella Alfedena approvava definitivamente la Variante Generale al P.R.G., con adeguamento al Piano Paesistico Regionale;
- che in data 18 agosto 2011 il Comune di Civitella Alfedena provvedeva in via autonoma, al fine di rendere più veloce l'iter procedimentale degli eventuali progetti esecutivi e per dare il senso complessivo dell'insistenza delle volumetria sull'area, a trasmettere all'Ente Parco il Planivolumetrico di cui all'articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. relativo alla zona C2 dello stesso;
- che a seguito di istruttoria il Direttore dell'Ente, in data 13 dicembre 2011, non assentiva alle previsioni del Planivolumetrico, comunicando, al contempo, la disponibilità a ricercare una diversa soluzione di merito;
- che a seguito di diversi incontri, in data 19 gennaio 2012, appositamente delegati dalle rispettive Amministrazioni, i tecnici concordavano sulle procedure da seguire per la definizione delle volumetrie assentite e degli indici applicabili, nonché su eventuali ulteriori azioni tese a garantire che la progettazione tenesse conto degli aspetti paesaggistici al fine di mitigare gli impatti, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e della relazione allegata al piano medesimo, nonché alle norme di cui al D.M. 2 aprile 1968, n.1444;
- che, avverso il diniego di assenso dell'Ente Parco, il Comune di Civitella Alfedena ha instaurato un giudizio dinanzi al T.A.R. Abruzzo Sezione dell'Aquila;
- che, successivamente, con deliberazione consiliare n.12 del 29.03.2013, il Comune di Civitella Alfedena approvava "motu proprio", il Piano Planivolumetrico di Coordinamento Zona C2 del vigente P.R.G., senza il previsto assenso dell'Ente Parco;

RITENUTO

di ricercare, nella presente sede, una soluzione condivisa e puntuale, per l'attuazione delle previsioni di PRG relative alla Zona C2, nel rispetto dello strumento urbanistico vigente e nell'ottica di una generale leale collaborazione tra le istituzioni, anche al fine di superare contenziosi attuali o potenziali tra il Comune di Civitella Alfedena, l'Ente Parco e i soggetti privati interessati;


di procedere ad un accordo tra Amministrazioni e privati ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990 e s.m.i.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Gli Organi e le parti private presenti concordano quanto segue:

- Nella zona C2 del Piano Regolatore Generale del Comune di Civitella Alfedena, in esecuzione di quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del medesimo, l'indice applicabile è pari a 1,2 mc/mq. le cubature massime assentite sono pari a mc 4.500 (quattromilacinquecento);
- In sede di convenzione dovranno essere definite, per le aree residenziali, unità abitative non inferiori ai 60 mq. (sessanta metri quadrati);
- 3) In sede di progettazione esecutiva i progetti esecutivi dovranno attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel Regolamento edilizio comunale e nel Regolamento del Parco e dovranno essere assentiti con Nulla Osta dell'Ente Parco ai sensi dell'articolo 13 della Legge 6 dicembre 1991, n.394, e s.m.i.;
- Le destinazioni degli immobili dovranno rispettare i parametri previsti nelle Norme Tecniche di Attuazione relativamente alla proporzione tra le attività turistiche e quelle residenziali;
- 5) Eventuali piantumazioni dovranno essere realizzate esclusivamente con essenze locali, mentre eventuali recinzioni dovranno essere realizzate esclusivamente con pietra locale. Il lastricato delle aree interne ed esterne destinate alla viabilità dovrà essere realizzato secondo le previsioni di regolamento, evitando la impermeabilizzazione totale delle superfici;
- 6) Tutte le prescrizioni contenute o richiamate nel presente accordo saranno riportate nella convenzione che il Comune dovrà stipulare con i soggetti privati interessati all'attuazione del piano plani-volumetrico;

7) In sede di stipula dell'accordo di cui all'art. 11 della legge 241/1990 e s.m.i. il
Comune di Civitella Alfedena s'impegnerà a rinunciare alla coltivazione del
contenzioso instaurato dinanzi al T.A.R. Abruzzo.
Letto Approvato e sottoscritto
Dott.ssa Flora Viola
Dott. Dario Febbo
Dott. Alessandro Aceto
Geometra Liborio De Sanctis
Santucci Bruno Southere Becco
D'Amico Silvio
Beniamino Giovanni soc. SCIA Ben'en o Jour
Di Giulio Bruno soc. 4D EDILSERVIZI - IMMOBILIARE STI, Jahren Bruno
Caruso Carmelina ferres lamelina



Al Direttore dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise Dott. Dario Febbo

Prot. n. 479 del 06.03.2014

OGGETTO: PRG/V Comune di Civitella Alfedena - Adeguamento della Relazione in seguito ad intesa con l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise.

L'Aquila

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.12.2006 è stata adottata la Variante Generale al Prg, con adeguamento al Piano Paesistico Regionale, del Comune di Civitella Alfedena;

Premesso che con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 3 del 27.08.2009 veniva approvata l'intesa, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.175 del 1976 e della legge 394/1991, con l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (di seguito Pnalm) già approvata con deliberazione del Consiglio Direttivo del Pnalm n.35 del 30.09.2008 e sottoscritta in data 12 novembre 2009;

Premesso che, a seguito di intesa con l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, ai 5.244,81 mq di Sf lorda previsti all'ultimo rigo della tabella della relazione illustrativa del Prg, di seguito riprodotta,

Zone di completamento e di espansione

NONE RESIDENZIALI	Sf lords (mq)	STRADE (15")	Sf netta (mg)	If (mc/mq)	Cubatura Totale (mc)	N. Abitanti
ZONA BI COMPLETAMENTO		8.339,42	47.256,73	2,00		945,13
ZONA B2 COMPLETAMENTO	1684,00	252,60	1431,40	3,00	4294,20	42,94
ZONA CI ESPANSIONE	20.936,05	3.140,41	17.795,64	1,20	21.354,77	213,55
ZONA C2 ESPANSIONE	BONCO	786,72	4.458,09	1,20	SAUGE	53,50

si aggiunge la superficie dell'area che - con l'Intesa sottoscritta il 12.11.2009 (art. 5) viene trasformata da Zona B1 Completamento a Zona C2 Espansione, (quantificata in circa 2.023 mq), ottenendo i seguenti nuovi risultati:

TABELLA MODIFICATA A SEGUITO DI INTESA Zone di completamento e di espansione

ZONE RESIDENZIALI	Sf kinda (mij)	STRADE (15*4)	Sf netta (mq)	If (mc/mu)	Cubatura Tutak: (mc)	N. Abitanti
ZONA BI COMPLETAMENTO	acurus.	N.U35,97	45.537,18	2,00		910,74
ZONA B2 COMPLETAMENTO	1684,00	252,60	1431,40	3,00	4294,20	43
ZONA CI ESPANSIONE	20.936,05	3.140,41	17.795,64	1,20	21.354,77	214
ZONA C2 ESPANSIONE	SARRA	1.090,17	6.177,64	1,20	Sufficient .	74

Così suddivise nelle due zone oggetto di Planivolumetrico:

ZONA C2 ESPANSIONE	Tallin .	1.090,17	6.177,64	1,20	Sintans	74
C2 La fonte (Ricci+1)	SOURCE STATE OF THE PARTY OF TH	303,45	1.719,5	1,20	Some	20,50
C2 Sotto i Cerri	helium	786,72	4.458,09	1,20	Sincepie	53,50

Premesso che con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 4 del 18.08.2010 veniva definitivamente approvata la Variante Generale al Prg, con adeguamento al Piano Paesistico Regionale, del Comune di Civitella Alfedena;

Premesso che il tecnico incaricato procedeva esclusivamente all'adeguamento degli elaborati grafici e non all'adeguamento della relazione a quanto stabilito dall'Intesa con l'Ente Parco risultando, pertanto, una incongruenza tra la tabella a pagina 20 della relazione e i contenuti dell'Intesa e delle Norme Tecniche di Attuazione;

Visto il verbale sottoscritto in data 19 gennaio 2012 tra il Direttore dell'Ente Parco, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Ente Parco e il Tecnico del Comune di Civitella Alfedena che prende atto delle modifiche introdotte dall'Intesa in relazione alle superfici e alle volumetrie, e che occorre aggiornare la relazione ridefinendo i volumi per le rispettive zone (Allegato A) al fine di rendere la stessa coerente con gli atti assunti:

Preso atto dell'errore materiale e della necessità della correzione della tabella a pagina 20 della relazione, si procederà a proporre al Consiglio Comunale la correzione di seguito indicata, configurandosi la stessa come strumento per assicurare la certezza e non per introdurre modifiche allo stesso e che, pertanto, la sua applicazione è finalizzata alla "correzione di errori materiali con aggiornamento della tabella a pagina 20 della relazione".

TABELLA MODIFICATA A SEGUITO DI INTESA Zone di completamento e di espansione

ZONE RESIDENZIALI	Sf lorda (my)	STRADE (15%)	Sf netta (mq)	If (mc/mu)	Cubatura Totale (mc)	N. Abitant
ZONA BI COMPLETAMENTO		8.035,97	45.537,18	2,00		910,74
ZONA B2 COMPLETAMENTO	1684,00	252,60	1431,40	3,681	4294,20	43
ZONA C1 ESPANSIONE	20.936,05	3.140,41	17.795,64	1,20	21.354,77	214
ZONA C2 ESPANSIONE	Managar	1.090,17	6.177,64	1,20	3,400,66	74

Il Responsabile dell'UTC F.to Geom. Liborio De Sanctis Il Sindaco F.to Dott.ssa Flora Viola

Firmato digitalmente da

Liborio De Sanctis

O = Comune di Civitella Alfedena/82000510667 T = Responsabile Ufficio Tecnico SerialNumber = IT:DSNLBR68S15A515T C = IT Firmato digitalmente da

Flora Viola

O = Comune di Civitella Alfedena/82000510667 T = Sindaco StrialNumber = IT:VLIFLR64R54C096E C = IT

febbo.direttore

Da:

"Per conto di: ufficiotecnico.civitellaalfedena@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: Data invio: <febbo.direttore@parcoabruzzo.it>

Allega:

giovedl 6 marzo 2014 15.09

daticert.xml; postacert.eml

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: ADEGUAMENTO TABELLA RELAZIONE PRG CIVITELLA

ALFEDENA

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 06/03/2014 alle ore 15:09:23 (+0100) il messaggio con Oggetto "ADEGUAMENTO TABELLA RELAZIONE PRG CIVITELLA ALFEDENA" è stato inviato dal mittente "ufficiotecnico.civitellaalfedena@pec.it" e indirizzato a:

febbo.direttore@parcoabruzzo.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec275.20140306150923.27696.04.5.15@pec.aruba.it



Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molice - Servizio Tecnico

Pescasseroli, 06 marzo 2014

Oggetto: Accordo Procedimentale tra il Comune di Civitella Alfedena e l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise sull'attuazione del Piano Attuativo della Previsione di P.R.G. per la Zona C2. <u>Parere tecnico urbanistico</u>.

In relazione all'argomento in oggetto,

vista la "TABELLA MODIFICATA A SEGUITO DI INTESA - Zone di completamento e di espansione" alla Relazione Generale del PRG/V presentata dal Comune di Civitella Alfedena ed acquisita al protocollo dell'Ente Parco al n. 0001342/14 in data 6 marzo 2013, - in adempimento a quanto concordato (19 gennaio 2012) sulle procedure da seguire per la definizione delle volumetrie assentite e dagli indici applicabili nel rispetto dell'art. 31 delle N.T.A. del PRG/V -:

tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Sergio ROZZI nella sua funzione di Responsabile del Servizio Tecnico.

prende atto dei parametri e gli indici rettificati e riportati nella Tabella soprarichiamata, applicabili in merito al Progetto Planivolumetrico di Coordinamento, Zona C2, particelle n. 713,709,708,707,706,705,704,703 (lotto A), particelle n. 700-702 (lotto B) e particelle n. 665,636,1451 (lotto C) del Foglio di mappa n. 6, ridimensionato ad una volumetria massima ammissibile pari a 4,500 mc.:

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Geom. Sergio ROZZI

IL RESPONSABILE DEL STEVIZIO SIGH





INTESA SULLA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA AI SENSI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 175/1976 E AI SENSI DEL COMMA 4 DELLA LEGGE 394/1991

TRA

- L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (di seguito PNALM), con sede in Pescasseroli, Viale Santa Lucia, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Giuseppe Rossi, giusta deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 30 settembre 2008;

E

- Il Commissario ad Acta, nella persona dell'Architetto Francesco D'Ascanio, nominato per la variante al P.R.G giusta Determinazione Direttoriale della G.R.A n. DN/59 del 15/5/2007della Giunta Regionale;

E

 Il Comune di Civitella Alfedena, con sede in Via Nazionale, Civitella Alfedena, nella persona del Sindaco Flora Viola, giusta deliberazione del Commissario ad Acta n. 3 del 27.08.2009;

Premesso che:

- a) L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise ha adottato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 12 in data 8 marzo 2006 il Piano del Parco ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n.394 e s.m.i.;
- b) Il Consiglio Comunale del Comune di Civitella Alfedena ha adottato, con propria deliberazione n. 24 del 29.12.2006, la variante generale al Piano Regolatore Generale con adeguamento al Piano Paesistico Regionale;
- c) Il Commissario ad Acta per la variante al P.R.G., nominato con determina direttoriale DN/59 del 15.05.2007 ha provveduto, a seguito dell'avvenuta pubblicazione della variante medesima ai sensi di legge, all'approvazione della variante con propria deliberazione n.1 del 07.11.2007;
- d) L'articolo 12, comma 2, della legge 394/91 stabilisce che il Piano del Parco suddivide il territorio protetto in base al diverso grado di protezione, prevedendo, tra l'altro, aree di promozione economica e sociale facenti parti del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nella quali siano consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori (Zone D);
- Le norme di attuazione del Piano del Parco, in corso di approvazione, prevedono che le zone D, aree di promozione economica e sociale, siano destinate alla vita sociale e culturale delle collettività locali nonché al soggiorno dei visitatori del Parco e che, nell'ambito di esse, si persegue la promozione e lo sviluppo delle attività economiche coerenti con le finalità del Parco e la riqualificazione del sistema infrastrutturale-insediativo, specialmente sotto il profilo del rispetto dei connotati architettonici peculiari del territorio;

 f) Le medesime norme di attuazione prevedono che le zone D e gli interventi in esse disciplinati siano individuati dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, nonché delle relative varianti, previa intesa tra l'Ente Parco e i comuni interessati;

Pagina 1

Vista la proposta di Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Civitella Alfedena adottata con deliberazione consiliare n.24 del 29.12.2006;

Constatato che è volontà comune coniugare le esigenze socio economiche emergenti dal territorio, rappresentate dal Comune di Civitella Alfedena, con i principi e gli obiettivi di conservazione e di tutela perseguiti dall'Ente Parco attraverso le specifiche finalità istituzionali ed il Piano;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n.394 e s.m.i. e la sentenza della Corte Costituzionale 12 luglio 1976, n.175;

TUTTO CIO' PREMESSO VISTO E CONSIDERATO CONCORDANO QUANTO SEGUE

TITOLO I OGGETTO

1. Premessa

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente Intesa;

2. Finalità

La presente Intesa, ispirandosi ai principi di leale collaborazione istituzionale in materia di governo del territorio, costituirà strumento di attuazione del nuovo Piano del Parco in corso di approvazione da parte dell'Ente Parco nonché della Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Civitella Alfedena, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.175/1976.

Essa definisce i limiti e i contenuti della zona "D" e delle relative sottozone del nuovo Piano del Parco e delle zone A, B, C, D, E ed F, così come individuate nella Variante Generale al Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Civitella Alfedena, queste ultime intese ai sensi del D.M. n.1444/1968.

TITOLO II PERIMETRAZIONE E ASSETTO DELLA ZONA D

1. Perimetrazione della Zona D del Piano del Parco

L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e il Comune di Civitella Alfedena assumono quale zona D nel Piano del Parco il perimetro riportato nella cartografia di cui alla tavola 4B.1, comprensivo della zona destinata ad attrezzature turistiche prospiciente il Lago di Barrea, nonché della tavola 2B, relativamente all'area perimetrata e destinata ad attrezzature turistiche (Camosciara), della Variante Generale al Piano Regolatore Generale adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 29.12.2006, così come modificata con deliberazione del Commissario ad Acta n.1 del 07.11.2007. Resta invece esclusa dalla Zona D l'area artigianale individuata nella Tavola 4B.1 della Variante Generale al Piano Regolatore Generale, in quanto stralciata ai sensi del successivo punto 3 del presente titolo. Restano altresì escluse dalla Zona D le aree stralciate in conseguenza di quanto previsto al punto 7 del presente titolo.

2. Assetto della Zona D del Piano del Parco

Pagina | 2

Le norme applicabili alla Zona D del Piano del Parco in virtù della presente intesa sono quelle previste dagli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale relativi alle singole zone di cui ai punti successivi del presente titolo, fatte salve le integrazioni e variazioni alle stesse apportate dai successivi punti della presente intesa.

3. Stralcio della zona artigianale

In considerazione del presumibile impatto ambientale e paesaggistico delle costruzioni a destinazione produttiva, viene stralciato il perimetro individuato come zona artigianale nella Tavola 4B.1 della Variante Generale al Piano Regolatore Generale; tale perimetro pertanto viene identificato come "zona Agricola di tipo E1".

Di conseguenza dalle N.T.A. della stessa variante viene stralciato l'art. 33.

4. Zona A - Centro Antico

Viene confermato il perimetro relativo a tale zona individuato nella Tavola 4B.1 della Variante Generale al Piano Regolatore Generale; gli interventi possibili sono quelli previsti dall'art. 26 delle N.T.A.

5. Zona B1 – Di completamento Tipo 1

Rispetto al perimetro della zona individuato nella Tavola 4B.1 della Variante Generale al Piano Regolatore Generale viene stralciata l'area identificata con la lettera "A", che viene trasformata in zona C2 "Espansione tipo 2", in considerazione della localizzazione rispetto al centro storico ed al fatto che l'area risulta in gran parte non edificata, ad esclusione dell'area destinata dal Prg ad attrezzature collettive. Per le restanti aree della zona gli interventi possibili sono quelli previsti dall'art. 28 delle N.T.A.

6. Zona B2 - Di completamento Tipo 2

Viene confermato il perimetro relativo a tale zona individuato nella Tavola 4B.1 della Variante Generale al Piano Regolatore Generale; gli interventi possibili sono quelli previsti dall'art. 29 delle N.T.A.

7. Zona C1 - Espansione Tipo 1

Rispetto al perimetro della zona individuato nella Tavola 4B.1 della Variante Generale al Piano Regolatore Generale viene ridotta l'area indicata con l'allegata lettera "B", al fine di riportarne la perimetrazione entro ambiti caratterizzati da morfologia tale da non implicare eccessivi movimenti di terra, nel rispetto delle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale. In queste aree la destinazione d'uso é quella stabilita all'art. 26 delle N.T. di A. Il PRE/V si attua per intervento edilizio diretto, previa approvazione da parte del Comune di un Planivolumetrico di coordinamento, di iniziativa pubblica o privata, da sottoporre a nulla osta dell'Ente Parco.

Nell'area indicata con l'allegata lettera "C" Il PRE/V si attua per intervento edilizio diretto, previa approvazione da parte del Comune di un Planivolumetrico di coordinamento, di iniziativa pubblica o privata, da sottoporre a nulla osta dell'Ente Parco, applicando i parametri previsti per le zone C. In queste zone la destinazione d'uso è quella stabilita all'articolo 26 delle N.T.di A, con una superficie non inferiore al 30% a destinazione commerciale.

Nell'area indicata con l'allegata lettera "D" il Il PRE/V si attua per intervento edilizio diretto, in quanto l'area risulta attualmente edificata per il 50% della stessa e per la restante parte è prevista nel piano un'area a destinazione a parcheggio, applicando i parametri previsti per le zone C.

Pagina

8. Zona C2 – Espansione Tipo 2

Vengono confermati i perimetri relativi a tale zona individuati nella Tavola 4B.1 della Variante Generale al Piano Regolatore Generale; gli interventi possibili sono quelli previsti dall'art. 31 delle N.T.A.

9. Zone attrezzature religiose e ricettive

Viene confermato il perimetro relativo a tale zona individuato nella Tavola 48.1 della Variante Generale al Piano Regolatore Generale; gli interventi possibili sono quelli previsti dall'art. 45 delle N.T.A. nonché nelle specifiche N.T.A. approvate con deliberazione consiliare n. 21 in data 2 novembre 2002, sulla quale l'Ente Parco ha espresso parere favorevole in data 19.12.2002 con nota n. 6992.

Gli interventi verranno attuati per intervento urbanistico preventivo, nelle forme di un Piano Planivolumetrico di coordinamento da sottoporre a preventivo nulla osta dell'Ente Parco.

Le particelle di cui al foglio 6 nn. 490, 758, 693, 695 e 408 non potranno essere interessate dalla realizzazione dei nuovi fabbricati e su di esse si applica il vincolo di inedificabilità assoluta

10. Zone a verde attrezzato a villaggio turistico

Al fine di conservare l'assetto paesaggistico complessivo dell'area, il perimetro della zona dovrà essere riportato a quanto previsto nel P.R.G. Vigente

Rispetto a quanto previsto nell'art. 2 della L.R. 16/2003, i nuovi interventi dovranno riguardare esclusivamente l'edificazione di bungalow ed edifici destinati ad attività ricreative e di ristoro, escludendo comunque villette ed appartamenti, fino ad un massimo di 300 mq coperti. Ogni modificazione dello stato attuale sarà sottoposto a nulla osta dell'Ente Parco; nell'individuazione delle aree sulle quali localizzare gli interventi particolare particolare attenzione dovrà essere posta per evitare che la loro realizzazione possa compromettere gli assetti paesaggistici dell'area. Le strutture comunque dovranno essere localizzate in un'area unitariamente individuata.

11. Altre Zone comprese nella Zona D del Piano del Parco

Vengono confermati i perimetri relativi a tali zone individuati nella Tavola 4B.1 della Variante Generale al Piano Regolatore Generale; gli interventi possibili sono quelli previsti dai relativi articoli delle N.T.A. Le aree destinate ad attrezzature turistiche prospicienti il Lago di Barrea e in località Camosciara vengono specificatamente normate nel successivo titolo VI.

TITOLO III

PERIMETRAZIONE E ASSETTO DELLA ZONA "E" DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA E DELLA ZONA C DEL PIANO DEL PARCO

1. Perimetrazione della Zona E del Piano Regolatore Generale del Comune di Civitella Alfedena

L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e il Comune di Civitella Alfedena assumono quale zona C del Piano del Parco la perimetrazione della Zona E della Variante Generale al Piano Regolatore Generale come individuata nella Tavola 48. Della variante stessa.

Pagina | 4

2. Assetto della Zona E del Piano Regolatore Generale del Comune di Civitella Alfedena

Il Piano del Parco assume per le aree ricadenti nella Zona E1 Agricola di rispetto ambientale, così come perimetrata dalla Variante Generale al Piano Regolatore Generale, le norme previste all'art. 34 delle N.T.A. della variante stessa.

Il Piano del Parco assume altresì per le aree ricadenti nella Zona E2 Agricola Normale, così come perimetrata dalla Variante Generale al Piano Regolatore Generale, le norme previste all'art. 35 delle N.T.A. della variante stessa.

TITOLO IV PERIMETRAZIONE E ASSETTO DELLA ZONA A e B DEL PIANO DEL PARCO

1. Perimetrazione della Zona A e B del Piano del Parco

L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e il Comune di Civitella Alfedena assumono per le zona A e B il perimetro riportato nella cartografia del Piano del Parco, ad esclusione della zona della Camosciara e del Lago di Barrea di cui al successivo Titolo V, puntualmente individuate nelle cartografia 4B.1 e 2B della Variante Generale al Piano Regolatore Generale.

TITOLO V ASSETTO DELLE ZONE FUORI DAL PERIMETRO DEL PIANO DEL PARCO

1. Assetto delle zona del Piano Regolatore Generale del Comune di Civitella Alfedena fuori dal perimetro del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise

Il Comune di Civitella Alfedena, per le zone E situate esternamente al perimetro del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, assume, ad esclusione di quelle perimetrate in Zona E2 – Agricola Normale e per le quali valgono le norme di cui al Titolo III punto 2, le norme previste per le zone C di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco e/o in quanto più restrittive le Norme Tecniche di Attuazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale.

TITOLO VI

ASSETTO DELL'AREA DELLA CAMOSCIARA E DEL LAGO DI BARREA ZONA F (ZONA ATTREZZATURE TURISTICHE) DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE E ZONA D3 DEL PIANO DEL PARCO

1. Perimetrazione delle aree

L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e il Comune di Civitella Alfedena assumono quale zona D3 del Piano del Parco, le aree della Camosciara e del Lago di Barrea, il cui perimetro risulta puntualmente riportato dalla cartografia della Variante Generale al Piano Regolatore Generale di cui alle tavole 4B.1 e 2B per le Zone per attrezzature turistiche.

Per l'attuazione delle previsioni di tali aree l'Ente Parco e il Comune di Civitella Alfedena si impegnano a definire una specifica intesa di assetto, che dovrà tenere conto delle previsioni della Variante Generale al Piano Regolatore Generale e delle norme di tutela complessiva delle aree in questione. gli interventi possibili sono quelli previsti dall'art. 46 delle N.T.A.

Nell'ambito dell'intesa di cui al precedente comma saranno definite, nell'ambito delle destinazioni e dei progetti già approvati dal Comune, le modalità di intervento per Roccalntramonti.

\Pagina | 5

TITOLO VII REGOLAMENTO EDILIZIO

1. Regolamento edilizio

Il Comune di Civitella Alfedena si impegna, all'interno del Regolamento Edilizio Comunale in via di adozione, a recepire le norme di indirizzo previste nelle Norme Tecniche di Attuazione al Piano del Parco, purché compatibili con la realtà territoriale e sempre che queste non siano in contrasto con norme più restrittive previste nel Regolamento Edilizio.

Il Regolamento edilizio adottato dovrà comunque essere sottoposto al parere dell'Ente Parco.

1 2 NOV. 2009

Per l'Ente Autonomo Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise


Civitella Alfedena L Connisson O


Per il Comune di


(D.ssa Flora Viola)


PRG. VI GENTE















COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA

Giuseppe Rossi PRESIDENTE

PROVINCIA DELL'AQUILA

IL D(RETTORE (Dott. Vittorio Ducoli)

PRG/V

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE GENERALE

ALCH TARNESS SISCAN

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



II Progettista

Il Commissario

Arch. Giuseppe Chiarizia

Arch.Francesco D'Ascanio

I Collaboratori

Il Responsabile del Servizio

Arch. Serenella Ciuffa

Arch. Alessandro Giordani

Geom. Liborio De Sanctis

1:2.000

data:

disegnato:

protocollo:

controllato:

Deliberazione del Commissario ad Acta n° 3 del 27.08.2009

ZONIZZAZIONE CENTRO URBANO

OSSERVAZIONI ACCOLTE

ed adegumento all'Intesa con il PNALM ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale 175/1976 e ai sensi del comma 4, art. 12, della L. 394/1991 dR

Approvazioni	Data	Protocallo
Consiglio Comunale delibera n.		
Ente Autonomo P.N.A.L.M.		
Genio Civile		
Provincia		
Regione		



Pescasseroli,

Prot. n 5874

Rif. Racc. n. 3817 del 20/01/97 2 6 LUG. 1997

Al Sindaco del Comune di

67050 - GIOIA DEI MARSI -

e,p.c. Alla GIUNTA REGIONALE ABRUZZO I DIPARTIMENTO URBANISTICA E BENI AMBIENTALI

67100 - L'AQUILA -

Alla SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARTISTICI E STORICI PER L'ABRUZZO

67100 - L'AQUILA -

All' ISPETTORATO DISTRETTUALE DELLE FORESTE

67032 - PESCASSEROLI -

AI SERVIZIO SORVEGLIANZA

-SEDE-

OGGETTO Rilascio del nulla osta al progetto di variante al Piano di Area Comunale (P.A.C.) per il recupero di Sperone Vecchio.

In esito all'istanza pervenuta con la nota al riferimento, concernente l'argomento specificato in oggetto;

- Esaminata la nota pervenuta in data 22/01/1997, con la quale il Sindaco del Comune di Gioia dei Marsi, chiedeva in base alla sospensione n. 23 del 03.01.1997, il riesame della pratica;
- Riesaminata la planimetria di progetto alla luce dei chiarimenti esposti ;
- Vista la Zonazione dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, notificata con Avviso-Ordinanza del 1 luglio 1984;



- Vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 1993 di adeguamento della normativa del Parco Nazionale d'Abruzzo ai principi della Legge quadro sulle Aree Protette;
- Espletati tutti gli opportuni accertamenti tecnici e scientifici;
- Visto il parere n. 28 in data 01/07/1997, espresso dal Comitato Urbanistico di Supervisione dell'Ente il quale recita:" Dalla planimetria aggiornata in data 11/11/1996, controfirmata dal Sindaco del Comune di Gioia dei Marsi, si è constatato che l'albergo ostello riportato con le lettere A, B e C è stato accorpato al comparto delle casette asismiche. Nella stessa tavola è stata verificata la corrispondenza tra la volumetria catastale attuale e quella di progetto. Con nota n. 178 del 20.01.1997, il Sindaco di Gioia dei Marsi dichiara che non si intende alterare la viabilità esistente, per cui l'accesso alle strutture da realizzare e al vecchio borgo, è garantito dai collegamenti viari esistenti che non verranno alterati. Per quanto riguarda l'adeguamento progettuale alle forme tradizionali del vecchio nucleo urbano, si conviene con il Sindaco, che saranno esaminati i singoli progetti presentati in riferimento alla base tipologica approvata con lo schema della tavola n. 15. E' stato inoltre verificato che le particelle n.ri 583-584-585 sono di proprietà del Comune di Gioia dei Marsi. Infine si propone che la sottozona Al Sperone Vecchio, faccia parte di uno stralcio del protocollo d'intesa tra il Comune di Gioia dei Marsi e l'Ente Parco, da raccordarsi con il piano di Recupero di Gioia Vecchio e protocollo d'intesa generale".

Sentito il parere espresso dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 09/07/1997;

APPROVA

le previsioni di variante al Piano di Area Comunale per il recupero di Sperone Vecchio alle condizioni di cui sopra e a quanto specificato nella planimetria generale Tav. n. 10/BC/V1, allegato n. 2.


Il Comune di Gioia dei Marsi, è pregato di procedere all'affissione del presente provvedimento all'albo Comunale, per la durata di giorni sette, ai sensi dell'art. 13, Comma 1°, Legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE (On.le Arch. Fulco PPATIESI)

Julio Rotis

Sh



OGGETTO: Protocollo d'intesa, ai sensi della vigente normativa sul Parco Nazionale d'Abruzzo, in merito al Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Opi, trasmesso con nota n. 271 del 2 febbraio 1995.

TRA

L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo in persona del Presidente pro-tempore, Arch. Fulco PRATESI;

Il Comune di Opi, in persona del Sindaco pro-tempore, Prof. Francesco GIZZI.

PREMESSO CHE

- Con nota n. 271 del 2 febbraio 1995, il Comune di Opi, trasmetteva all'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo il Piano Regolatore Esecutivo comunale;
- che il Piano è stato istruito dal Servizio Urbanistico dell'Ente che ha effettuato, al riguardo, incontri di chiarimento tecnico;
- che l'istruttoria ha evidenziato quanto segue:
- 1. Il Piano è stato dimensionato per soddifare incrementi di circa 600, abitanti, di cui 200 abitanti residenti e 400 turistici;
- 2. Le superfici interessate a previsioni residenziali risultano di mq 145.500, cui vanno aggiunti mq. 245.000 di zone per stalle e mq 47.000 di aree per interventi artigianali. Global-

mente la symbolici interessate in maniera diretta assonmano a l'areale complessivo

comunque antropizzato interessa mq. 700.000 (oltre 70 ettari);

3. La cubatura complessiva residenziale prevista, se realizzata entro tre anni dall'approvazione del Piano risulta di circa 110.000 mc, pari a circa 366 nuove unità abitative medie (100 mq x unità), con superficie coperta di progetto pari a mq. 18.000, cui va aggiunta quella ricoperta da strade, parcheggi e attrezzature (oltre 20.000 mg). In totale, in tale prospettiva, si hanno previsioni per 1.100 abitanti insediabili.

- I risultati dell'istruttoria sono stati esaminati nel corso di un incontro congiunto effettuato in data 6 marzo 1995, presso il Municipio di Opi.

CONSIDERATO CHE

Nel corso degli incontri congiunti effettuati l'Amministrazione Comunale si è dichiarata disponibile a modificare le previsioni nelle parti contrastanti con le finalità istituzionali
e le normative del Parco Nazionale d'Abruzzo;

- l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo non è ancora dotato del Piano per il Parco di cui all'art. 12, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTA

la legge 6 dicembre 1991, n. 394 dal titolo "Legge quadro sulle aree protette";

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 1993 "Adeguamento ai principi della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, della disciplina dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo";

VISTO

il precedente Protocollo d'intesa in data odierna relativo al progetto di adeguamento del Programma di Fabbricazione del Comune di Opi, alle previsioni del Piano Paesistico della Regione Abruzzo, Protocollo che si richiama integralmente e forma parte sostanziale della presente intesa;

TUTTO CIO' PREMESSO VISTO E CONSIDERATO

tra l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo e il Comune di Opi, si è raggiunta l'intesa seguente:

- 1. Vanno recepite nel Progetto di Piano Regolatore Esecutivo tutte le modifiche approvate con il precedente Protocollo d'intesa in data odierna relative al Progetto di adeguamento del Programma di Fabbricazione del Comune di Opi, alle previsioni del Piano Paesistico della Regione Abruzzo, che qui si intendono espressamente richiamate e formano parte sostanziale e imprescindibile della presente intesa.
- 2. Le infrastrutture di penetrazione, notevolmente sovradimensionate, vanno ridotte del 30% (trentapercento).
- 3. Le sagome degli edifici ricadenti sulle particelle 903, 904, 759, 891, 892, 835, che appaiono notevolmente ingombranti, saranno modificate e definite in sede di revisione dell'intesa da effettuare dopo l'esame delle osservazioni e da parte del Consiglio Comunale le prescrzioni degli Organi Tecnici di con-

trollo urbanistico.

- 4. Qualsiasi modifica alle previsioni di Piano dovrà formare oggetto di nuova specifica intesa.
- 5. Un rappresentante dell'Ente Parco verrà inserito nella Commissione Edilizia Comunale.

Il presente Protocollo d'intesa viene sin da ora, ai sensi della legge 12 luglio 1923, n. 1511, istitutiva dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo e sue modificazioni ed integrazioni, e secondo quanto disposto dalla Corte Costituzionale con Decisione n.175/76, formalmente comunicato alla Provincia dell'Aquila e alla Regione Abruzzo, per tutte le conseguenze e gli effetti di legge.

Roma-Parco Nazionale d'Abruzzo, 10 marzo 1995

Per l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo

IL PRESIDENTE

(Arch. Fulco PRATESI)

Per il Comune di Opi

IL SINDACO

0.00

-noun



INTESA SULLA VARIANTE AL PRG DEL COMUNE DI PESCASSEROLI



Comune di Pescasseroli (AQ)

PIANO REGOLATORE GENERALE INTESA AI SENSI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 175/1976

TRA

L'ENTE AUTONOMO

PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE di seguito PNALM,

con sede in Pescasseroli, V.le Santa Lucia, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Dr. Antonio CARRARA in virtù del Decreto del Ministero dell'Ambiente DEC/MIN/90 del 18.03.2014

F

IL COMUNE DI PESCASSEROLI (AQ)

con sede in Piazza Sant'Antonio, 1 in persona del Sindaco pro tempore Dott.ssa Anna Nanni in virtù della Deliberazione del C.C. n. 11 del 26/04/2017

Premesso che:

- a) L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ha adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 in data 9 novembre 2010, il Piano del Parco, ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i., a cui la Comunità del Parco aveva in precedenza espresso il proprio parere favorevole (ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 394/91), dando mandato alla Direzione del Parco, tra l'altro, di procedere " ... nel contempo, e ove necessario, in pieno accordo con i Comuni, alla definizione e/o all'aggiornamento delle intese in vigore per quanto concerne la zona D del Piano, dando atto che, nel frattempo e nell'ambito del Piano, conserveranno la loro validità le intese già raggiunte sui piani regolatori.";
- b) il Comune di Pescasseroli ha un Piano Regolatore Generale approvato con delibera di Giunta Regionale n. 206 del 23.01.1985;
- c) Il Comune di Pescasseroli e l'Ente Autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise hanno sottoscritto in data 21 febbraio 2008 l'Intesa "per la definizione del perimetro e della disciplina della zona D del nuovo Piano per il Parco, ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 della Legge 394/91"

Richiamati:

- La nota a firma del Direttore del Parco nazionale di cui al prot. 1398/2008 del 22/02/2008 avente oggetto "Conferenza dei Servizi sulla Variante al Piano Regolatore Generale – 2007 del Comune di Pescasseroli: valutazioni ed osservazioni."
- La nota a firma del Presidente del Parco nazionale di cui al prot. 2441/2008 del 01/04/2008 avente oggetto "Conferenza dei Servizi sulla Variante al Piano Regolatore Generale – 2007 del Comune di Pescasseroli: valutazioni ed osservazioni."
- Il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi per l'approvazione della Variante al P.R.G. di Pescasseroli, in data 22 febbraio 2008;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 27/02/2008 " ad oggetto "ADOZIONE DEFINITIVA VARIANTE AL PRG – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI, RECEPIMENTO DEI PARERI ACQUISITI, ACCERTAMENTO DI NON CONTRASTO. RECEPIMENTO SENZA MODIFICHE DEL PIANO PAESISTICO";
- Il verbale del tavolo tecnico Comune di Pescasseroli/Parco nazionale, riunitosi in data 08/04/2008 per l'esame della Variante al Piano Regolatore generale;





- La nota dell'Ente Parco nazionale in merito alla Valutazione di Incidenza, di cui al prot. n° 814 del 16/02/2017;
- Il parere favorevole con prescrizioni sulla Valutazione di Incidenza espresso, con il Giudizio n° 2768 dal Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale della Regione Abruzzo sulla citata Variante generale al P.R.G. di Pescasseroli, nel quale in particolare si riporta che: "tra tutti gli interventi previsti nel PRG solo alcuni possono essere realizzati senza arrecare interferenze negative sugli habitat e sulle specie, altri sono assolutamente dannosi o comunque da sottoporre a valutazione di incidenza successiva contestualmente alla progettazione degli interventi".
- La nota dell'Ente Parco nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, trasmessa con prot. n° 4458 del 19/07/2016;

Rilevato:

- a) che l'articolo 12, comma 2, della legge 394/91 stabilisce che il Piano del Parco suddivide il territorio protetto in base al diverso grado di protezione, prevedendo, tra l'altro, aree di promozione economica e sociale facenti parti del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nella quali siano consentite attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori (zone D);
- b) che le norme di attuazione del Piano del Parco, in corso di approvazione, prevedono che le zone D, aree di promozione economica e sociale, siano destinate alla vita sociale e culturale delle collettività locali nonché al soggiorno dei visitatori del Parco e che, nell'ambito di esse, si persegue la promozione e lo sviluppo delle attività economiche coerenti con le finalità del Parco e la riqualificazione del sistema infrastrutturale insediativo, specialmente sotto il profilo del rispetto dei connotati architettonici peculiari del territorio; così come meglio specificato nel Regolamento del Parco adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 del 12 febbraio 2011;
- c) che le medesime norme di attuazione prevedono che le Zone D e gli interventi in esse disciplinati siano individuati dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, nonché delle relative varianti, previa intesa tra l'Ente Parco e i comuni interessati;

<u>Constatato</u> che è volontà comune coniugare le esigenze socio economiche emergenti dal territorio, rappresentate dal Comune di Pescasseroli, con i principi e gli obiettivi di conservazione e di tutela perseguiti dall'<u>Ente Parco attraverso le specifiche finalità istituzionali (Statuto), Piano del Parco e Regolamento;</u>

<u>Constatato</u> che le osservazioni dell'Ente Parco in merito alla VIncA sono state solo in parte recepite dal Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale della Regione Abruzzo, rimandando alla fase di autorizzazione dei singoli interventi la valutazione di incidenza vera e propria;

Considerato che è interesse dell'Ente Parco addivenire ad una definitiva approvazione della Variante Generale al PRG, così da poter attuare senza indugio, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, soprattutto quelle previsioni in esso contenute che prevedono attività di riordino dell'edificato esistente con la conseguente eliminazione degli elementi di interferenza, in particolare derivanti dalle attività realizzate in assenza o difformità dalle autorizzazioni di legge;

<u>Considerato</u> che a seguito del citato Giudizio n° 2768/17 della Regione Abruzzo "tutti i progetti e gli interventi conseguenti alla pianificazione comunale di cui alla variante in oggetto dovranno essere sottoposti alle procedure di VIncA";





CONSIDERATO che anche tutti i Piani attuativi del PRG dovranno essere sottoposti, per espressa previsione di legge, alle procedure di Valutazione di Incidenza;

PRESO ATTO che le richieste formulate dall'Ente Parco attraverso la corrispondenza formale del 2008 sopra richiamata, risultano essere state recepite dal Comune nella Variante al PRG;

RILEVATO dunque che l'approvazione definitiva della variante in oggetto, a seguito dell'intesa di cui alle sentenze sotto riportate, non pregiudica la possibilità dell'Ente parco di valutare e se del caso non autorizzare ogni intervento previsto dallo strumento di pianificazione comunale;

PRESO ATTO della conclusione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla variante al PRG in questione, nell'ambito della quale sono stati predisposti i documenti integrativi richiesti dall'Ente Parco con la citata nota 4458/2016;

RILEVATO infine che le piccole incongruità rilevate tra i confini del PRG come variato e la zonazione del Piano per il Parco, di cui l'Ente Parco ha preso atto siglando l'Intesa del 2008 sopra richiamata, potranno essere risolte in sede di approvazione definitiva del Piano per il Parco stesso;

Vista

- la Legge 6 dicembre 1991, n.394 e s.m.i.;
- la Sentenza della Corte Costituzionale 12 luglio 1976, n.175;
- la Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Penale n. 11537, depositata in data 11 ottobre 1999;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 26/04/2017 con la quale il Comune di Pescasseroli ha approvato la bozza di Intesa in questione;

Vista la Deliberazione di Consiglio Direttivo del Parco nazionale n° 17 del 27/05/2017 con la quale si da' mandato al Presidente di sottoscrivere la presente Intesa dopo aver verificato la sussistenza delle sopraelencate premesse e condizioni;

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente protocollo;

Art. 2 - Finalità

La presente Intesa, prevista dalla Sentenza della Corte Costituzionale n° 175 del 1976, ispirandosi ai principi di leale collaborazione istituzionale in materia di governo del territorio, costituisce atto necessario alla definitiva entrata in vigore della Variante generale al PRG del Comune di Pescasseroli.

Art. 3 – Le parti concordano, considerato l'esito della procedura di Valutazione di Incidenza come in premessa riportato, che tutti i piani, progetti ed interventi previsti dal Piano Regolatore Generale, come variato dall'atto di cui all'oggetto, saranno autorizzabili esclusivamente in presenza di parere favorevole dell'Ente Parco in ordine alla specifica Valutazione di Incidenza, di cui l'Ente Parco terrà debitamente conto anche in sede di rilascio del Nulla osta ai sensi della legge 394/91, considerando anche gli eventuali impatti cumulativi tra loro prodotti dai singoli interventi;







Art. 4 – L'attuazione delle previsioni del PRG che comportano un aumento di carico antropico in termini di abitanti è in ogni caso subordinata alla entrata in funzione del previsto impianto di depurazione delle acque reflue in modo da garantire l'assenza di impatti negativi sulla qualità delle acque superficiali all'interno del Parco;

Art. 5 - ARTICOLAZIONE DELL'INTESA

La presente intesa è costituita da testo normativo composta da numero 4 (quattro) articoli oltre il presente.

PESCASSEROLI,

57 GIU. 1 7 GIU. 2017

Per l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise

IL PRESIDENTE

Dr. Antonio CARRARA)

Per il Comune di Pescasseroli

IL SINDACO

(Dott.ska. Anna NANNI)



INTESA SULL'ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PESCASSEROLI





Comune di Pescasseroli (AQ)

PIANO PARTICOLAREGGIATO ZONE A1 – A2 – A3 – B2 – B3
DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL CENTRO STORICO
AI SENSI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 175/1976 E
AI SENSI DEL COMMA 4 DELLA LEGGE 394/1991

TRA L'ENTE AUTONOMO

PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE di seguito PNALM,

con sede in Pescasseroli, V.le Santa Lucia, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Dr. Antonio CARRARA in virtù del Decreto del Ministero dell'Ambiente DEC/MIN/90 del 18.03.2014

E

IL COMUNE DI PESCASSEROLI (AQ)

con sede in Piazza Sant'Antonio, 1 in persona del Sindaco pro tempore Dott.ssa Anna Nanni in virtù della Deliberazione del C.C. n.

Premesso che:

- a) L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise ha adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 in data 9 novembre 2010, il Piano del Parco, ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i., a cui la Comunità del Parco aveva in precedenza espresso il proprio parere favorevole (ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 394/91), dando mandato alla Direzione del Parco, tra l'altro, di procedere " ... nel contempo, e ove necessario, in pieno accordo con i Comuni, alla definizione e/o all'aggiornamento delle intese in vigore per quanto concerne la zona D del Piano, dando atto che, nel frattempo e nell'ambito del Piano, conserveranno la loro validità le intese già raggiunte sui piani regolatori.";
- b) il Comune di Pescasseroli (AQ) ha adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45/2010 del 05.10.2010 il Piano Particolareggiato Zone A1, A2, A3, B2, B3 di Recupero del Patrimonio Edilizio del Centro Storico - tutte ricadenti nella Zona D del Piano del Parco;
- Richiamata la Conferenza di Servizi (ex art. 20 L.R. n. 18/83 ed artt. 14 e 14 ter Legge n. 241/1990) del 16.12.2010, convocata con nota in data 17.11.2010, prot. n. 6915, acquisita dall'Ente Parco in data 22.11.2010 al prot. n. 10280/10, ad oggetto "Adozione del Piano Particolareggiato del Centro Storico (Zone A1, A2, A3, B2, B3)", ed i pareri in essa espressi come da Verbale sottoscritto dal Comune di Pescasseroli, dall'Ente Parco e dall'Azienda USL n.1 di Avezzano;

Rilevato:

- c) che l'articolo 12, comma 2, della legge 394/91 stabilisce che il Piano del Parco suddivide il territorio
 protetto in base al diverso grado di protezione, prevedendo, tra l'altro, aree di promozione economica e
 sociale facenti parti del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di
 antropizzazione, nella quali siano consentite attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e
 finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del
 Parco da parte dei visitatori (zone D);
- d) che le norme di attuazione del Piano del Parco, in corso di approvazione, prevedono che le zone D, aree di promozione economica e sociale, siano destinate alla vita sociale e culturale delle collettività locali nonché al soggiorno dei visitatori del Parco e che, nell'ambito di esse, si persegue la promozione e lo sviluppo delle attività economiche coerenti con le finalità del Parco e la riqualificazione del sistema



infrastrutturale - insediativo, specialmente sotto il profilo del rispetto dei connotati architettonici peculiari del territorio; così come meglio specificato nel Regolamento del Parco adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 del 12 febbraio 2011;

che le medesime norme di attuazione prevedono che le Zone D e gli interventi in esse disciplinati siano individuati dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, nonché delle relative varianti, previa intesa tra l'Ente Parco e i Comuni interessati;

<u>Constatato</u> che è volontà comune coniugare le esigenze socio economiche emergenti dal territorio, rappresentate dal Comune di Pescasseroli, con i principi e gli obiettivi di conservazione e di tutela perseguiti dall'Ente Parco attraverso le specifiche finalità istituzionali (Statuto, Piano del Parco e Regolamento del Parco);

Vista

- la Legge 6 dicembre 1991, n.394 e s.m.i.;
- la Sentenza della Corte Costituzionale 12 luglio 1976, n.175;
- la Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Penale n. 11537, depositata in data 11 ottobre 1999;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente protocollo;

Art. 2 - Finalità

La presente Intesa, ispirandosi ai principi di leale collaborazione istituzionale in materia di governo del territorio, costituirà strumento di attuazione del nuovo Piano del Parco, nonché del nuovo "Piano Particolareggiato del Centro Storico (Zone A1, A2, A3, B2, B3)" del Comune di Pescasseroli, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 5 ottobre 2010.

Art. 3 - ABITATO CONSOLIDATO

Vengono confermate le indicazioni di cui agli articoli di riferimento delle Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 4 - AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Vengono confermate le indicazioni delle Norme Tecniche di Attuazione che devono essere adeguate alle prescrizioni fornite dall'Ente Parco in sede di Conferenza di Servizi (ex art. 20 L.R. n. 18/83 ed artt. 14 e 14 ter Legge n. 241/1990) del 16.12.2010, ad oggetto "Adozione del Piano Particolareggiato del Centro Storico (Zone A1, A2, A3, B2, B3)", ed i pareri in essa espressi come da Verbale sottoscritto dal Comune di Pescasseroli, dall'Ente Parco e dall'Azienda USL n.1 di Avezzano, che fedelmente si riportano:

- 4.1 Modalità di attuazione: I rappresentanti dell'Ente Parco e della Azienda USL N. 1 "... provvedono ad esaminare la copia cartacea del Piano Particolareggiato in oggetto soffermandosi su alcune problematiche esistenti all'interno dello stesso e valutandone le soluzioni per l'eliminazione delle stesse, riscontrando quanto segue:
 - 1) Quando c'è contrasto tra la scheda volumetrica di progetto (es. la Tav.-Ambito n. 17) del Piano Particolareggiato vigente e l'indagine planimetrica volumetrica (es. la Tav.-Ambito n. 17p) del Piano Particolareggiato adottato si precisa che:
 - a) le volumetrie, ove presenti, che non sono indicate nella scheda volumetrica di progetto del Piano Particolareggiato vigente e, che allo stesso tempo non fossero legittimate da provvedimenti autorizzativi devono necessariamente essere demolite, mentre quelle, al contrario, legittimate possono essere soggette esclusivamente a lavori di manutenzione straordinaria tra le quali adeguamenti igienico-sanitari, abbattimento barriere architettoniche, ecc., nel rispetto degli artt. a), b) e c) del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
 - 2) All'interno della fascia di rispetto di larghezza pari a ml. 10,00, prospiciente il fiume Sangro, si favoriscono gli interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili e al ripristino della vegetazione esistente;



ZION



- 3) Per gli spazi aperti di pertinenza di edifici esistenti lungo la fascia di rispetto del fiume Sangro, ove possibile, che verranno eventualmente ceduti all'Ente Comune dal privato, saranno resi pubblici ed attrezzati dallo stesso Ente Comune con relativi accessori di arredo urbano;
- 4) (ex punto 5) Gli edifici con destinazione "Centro Anziani", riportati nella Tav. 12p del Piano Particolareggiato adottato, devono avere esclusivamente destinazione "servizi e attrezzature pubblici" anche in funzione della destinazione e/o utilizzo dell'area circostante;
- 5) (ex punto 6) I piani terreni di edifici possono essere adibiti a residenziale ed attività commerciali; ove i locali siano già idonei con la legislazione vigente, è consentito il loro utilizzo per l'attività commerciale. Negli altri casi si rimanda a quanto indicato nell'art. 14.5 delle N.T.A. del Piano Particolareggiato adottato, più precisamente al comma 1 che testualmente recita: "... omissis ... le attrezzature commerciali esistenti e di nuova istituzione dovranno rispettare il Piano di adeguamento e sviluppo delle rete distributiva ... omissis ...";
- 6) (ex art. 7) Per quanto non citato nei precedenti punti, si rimanda ai vari regolamenti e normative vigenti in fase di adozione e/o di adeguamento."
- **4.2 Modalità di attuazione:** Per quanto concerne la verifica delle discordanze tra le volumetrie assentite rispetto ai condoni edilizi e/o interventi legittimati e il Piano Particolareggiato del Centro Storico "(Zone A1, A2, A3, B2, B3)" si rimanda alla verifica dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pescasseroli.

Art. 5 - EFFICACIA

Le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nella presente Intesa andranno ad integrare le Norme Tecniche di Attuazione ed impegnano le parti al recepimento delle medesime nei propri strumenti di gestione del territorio.

Art. 6 - ARTICOLAZIONE DELL'INTESA

La presente intesa è costituita da testo normativo composta da numero 6 (sei) articoli e dagli allegati al Progetto del "Piano Particolareggiato del Centro Storico (Zone A1, A2, A3, B2, B3)", dalle N.T.A. aggiornate.

L'Iter istruttorio tecnico si ritiene concluso con parere favorevole condiviso dai rispettivi Responsabili dei Servizi Tecnici del Comune di Pescasseroli e dell'Ente Parco.

PESCASSEROLI.

17

1 4 LUG. 2014

Per l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise IL PRESIDENTE (Dr. Antonio CARRARA) Per il Comune di Pescasserol

IL SINDACO

(Dott.ssa Anna NANNI)







INTESA TRA L'ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE E IL COMUNE DI PESCASSEROLI PER LA DEFINIZIONE DEL PERIMETRO E DELLA DISCIPLINA DELLA ZONA D DEL NUOVO PIANO DEL PARCO, AI SENSI DEL COMMA 4 DELLA LEGGE 394/91

L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise,

con sede legale in Pescasseroli, V.le Santa Lucia, in persona del Presidente pro tempore

Giuseppe ROSSI

e

il Comune di Pescasseroli in persona del Sindaco pro tempore Carmelo GIURA

Premesso

- che l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo sta completando l'adeguamento del proprio Piano ai sensi della legge 394/91;
- che il Comune di Pescasseroli sta procedendo all'elaborazione del nuovo P.R.G.;
- che l'art. 12, comma 2, della legge n. 394/91 stabilisce che il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo, tra l'altro, aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
- che le norme di attuazione del Piano del Parco, in corso di approvazione, prevedono che le zone D, aree di promozione economica e sociale, siano destinate alla vita sociale e culturale delle collettività locali nonché al soggiorno dei visitatori del Parco e che, nell'ambito di esse, si persegue la promozione e lo sviluppo delle attività economiche coerenti con le finalità del

Parco e la riqualificazione del sistema infrastrutturale-insediativo, specialmente sotto il profilo del rispetto dei connotati architettonici peculiari del territorio.

- che le medesime norme di attuazione prevedono che le zone D e gli interventi in esse disciplinati siano individuati dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, nonché dalle relative varianti, previa intesa tra l'Ente Parco e i comuni interessati;

Condivisa

- la perimetrazione delle Zone "A", "B" e "C" del nuovo Piano del Parco ricadenti nel comune di Pescasseroli;

Constatato

- che è volontà comune coniugare le esigenze socio economiche emergenti dal territorio, rappresentate dal Comune di Pescasseroli, con i principi e gli obiettivi di conservazione e di tutela perseguiti dall'Ente Parco attraverso il Piano;

Vista

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette) e s.m.i.;
- la sentenza della Corte Costituzionale 12 luglio 1976, n. 175;
- la sentenza della Corte di Cassazione 11 Ottobre 1999;

Dato atto

- che il Comune di Pescasseroli, con Deliberazione Consiliare n. 11 del 10/04/2007, confermata con successiva Deliberazione comunale n. 23 del 10/07/2007, ha proposto alcuni emendamenti ed integrazioni al testo di cui alla presente intesa;
- che le parti si riservano di valutare tali emendamenti ed eventualmente di integrare la presente intesa, successivamente, a seguito di opportuni approfondimenti tecnici;



TUTTO CIO' PREMESSO VISTO E CONSIDERATO CONCORDANO QUANTO SEGUE

TITOLO I OGGETTO

1. Premessa

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

2. Finalità

1. La presente intesa, ispirandosi a principi di collaborazione istituzionale in materia di governo del territorio, costituirà strumento di attuazione del nuovo Piano del Parco in corso di approvazione.

Essa definisce i limiti e i contenuti della Zona "D" del nuovo Piano del Parco e delle zone A, B, C, D ed F del nuovo P.R.G. del Comune di Pescasseroli, quest'ultime intese ai sensi del D.M. n. 1444/68.



Contempla, inoltre, procedure e criteri per l'adeguamento, la riqualificazione paesaggisticoambientale e la delocalizzazione di insediamenti ricadenti in zona D e in zona C del P.d.P. Contiene, infine, accordi per la definizione transattiva del contenzioso pendente tra le parti.

TITOLO II ASSETTO DELLA ZONA D



3. Assetto della zona D del Piano del Parco

1. L'area D del Piano del Parco é ripartita al suo interno in sottozone D1, D2 e D3.

Tali sottozone individuano, rispettivamente, la D1 il tessuto storico consolidato, la D2 le aree edificate o edificabili da consolidare, la D3 tutte le altre aree in cui occorre prevedere interventi di recupero urbanistico, riqualificazione ambientale, risanamento o bonifica di siti degradati, insediamenti turistici, produttivi con carattere artigianale, agricolo o zootecnico, campeggi o aree attrezzate, impianti sportivi, impianti e/o attrezzature per servizi di livello urbano.

2. Il Piano del Parco e il P.R.G. assumono per le Zone D e per le relative sottozone (D1, D2 e D3) del Piano del Parco, i perimetri riportati nell' **allegato 1** alla presente intesa.

Il PRG definirà la disciplina urbanistica delle zone comprese nella zona D del P.d.P. assumendo indirizzi, contenuti e procedure contemplati nella presente intesa e nelle norme del Piano del Parco. In ogni caso il PRG individuerà, all'interno della zona D del P.d.P. in contesto urbano, una rete di verde pubblico e/o di uso pubblico, anche ai fini di garantire la continuità della rete ecologica, cui corrisponderà una rete di viabilità ciclo-pedonale in grado di favorire forme di mobilità urbana sostenibile alternativa.

4. Sottozona D1 del Piano del Parco

1. Le sottozone D1 comprendono le zone territoriali omogenee A di cui al D.M. n. 1444/68¹ nonché le aree pubbliche o private destinate a verde con connotati insediativi, tipologici, materiali e tecnologici consolidati.

In tali sottozone dovrà essere perseguita la riconnessione con gli assetti insediativi delle aree già edificate e una riorganizzazione unitaria del "costruito" in modo da restituire i connotati, architettonici, volumetrici e compositivi essenziali del contesto tradizionale.

In tale ambito saranno consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di nuova edificazione, limitatamente al perseguimento dell'obiettivo descritto al periodo precedente, di recupero edilizio, restauro e risanamento conservativo, consolidamento statico e sismico con modalità e metodologie compatibili con gli indirizzi contenuti nelle norme di attuazione del Piano per quanto concerne i caratteri tipologici, morfologici, tecnologici e dei materiali nonché i caratteri delle unità di paesaggio.

Nell'ambito di tali aree il P.R.G. provvederà destinazioni multiple al fine di consentire l'insediamento di piccole attività commerciali o artigianali compatibili.

5. Sottozona D2 del Piano del Parco

1. Le sottozone D2 comprendono le zone territoriali omogenee B e C di cui al D.M. n. 1444/68².

"C"le parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino edificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera "B";



¹ "A"Le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche degli, agglomerati stessi;

² "B"le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate la zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

In tali sottozone dovrà essere perseguita la riconnessione con gli assetti insediativi delle aree già edificate e una riorganizzazione unitaria del "costruito" in modo da restituire i connotati, architettonici, volumetrici e compositivi essenziali del contesto tradizionale.

In tale ambito sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nuova edificazione, ristrutturazione edilizia, recupero edilizio e urbanistico, risanamento

conservativo, consolidamento statico e sismico.

Tali interventi sono consentiti nel rispetto della conformazione orografica dei luoghi e delle caratteristiche dell'impianto urbano esistente; devono, inoltre, essere previsti con modalità e metodologie compatibili con gli indirizzi contenuti nelle norme di attuazione del Piano del Parco per quanto concerne i caratteri tipologici, morfologici, tecnologici e dei materiali nonché i caratteri delle unità paesaggio.

Nell'ambito di tali aree il P.R.G. prevedrà destinazioni multiple al fine di consentire

Pinsediamento di piccole attività commerciali o artigianali compatibili.

6. Sottozona D3 del Piano del Parco

1. Le sottozone D3 comprendono le zone territoriali omogenee D, F e parte delle Zone E di cui al D.M. n. 1444/68³.

Si tratta di ambiti riservati, prevalentemente, alla realizzazione di insediamenti turistici, produttivi a carattere artigianale, agricolo o zootecnico, di impianti e attrezzature per servizi di livello urbano, impianti sportivi.

2. In tali sottozone dovranno essere perseguiti, prevalentemente, il recupero urbanistico, la riqualificazione architettonica e ambientale, la riconnessione con gli assetti insediativi delle aree già edificate sotto il profilo morfologico, infrastrutturale e paesistico.

In tale ambito sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nuova edificazione, ristrutturazione edilizia, recupero edilizio e urbanistico, risanamento

conservativo, consolidamento statico e sismico.

Tali interventi sono consentiti nel rispetto della conformazione orografica dei luoghi e delle caratteristiche dell'impianto urbano esistente; inoltre, devono essere previsti con modalità e metodologie compatibili con gli indirizzi contenuti nelle norme di attuazione del Piano del Parco per quanto concerne i caratteri tipologici, morfologici, tecnologici e dei materiali nonché i caratteri delle unità paesaggio.

PARTE II SITUAZIONI PARTICOLARI

TITOLO III

RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE ED ELIMINIZIONE DEI DETRATORI AMBIENTALI

7. Sottozona D3: adeguamento e riqualificazione delle aree di campeggio esistenti

1. Le aree destinabili ad attività di campeggio in strutture fisse o mobili non potranno superare la percentuale pari ad 1,5% della superficie ricadente nella sottozona D3. Per tali attività, il Comune di Pescasseroli s'impegna ad elaborare e a sottoporre al Nulla Osta dell'Ente Parco, entro un anno dalla stipula della presente intesa, un Piano particolareggiato, con contenuto planovolumetrico, secondo gl'indirizzi qui di seguito stabiliti.

2. Tale Piano dovrà perseguire, anzitutto, l'adeguamento e la riqualificazione dei campeggi esistenti alla data della presente intesa.

^{3 &}quot;D" le parti di territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati; "F"le parti di territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale:



Esso dovrà prevedere, inoltre, che le strutture abbiano dimensioni modeste, siano opportunamente distanziate tra loro e dai confini in modo da risultare nel complesso un insediamento ordinato e decoroso; dovrà prevedere, altresì, opportune misure per rendere le strutture, nel complesso, un insediamento discreto e poco visibile, specie dalle strade principali.

Le tipologie di tali strutture dovranno essere compatibili con gli indirizzi contenuti nelle norme del Piano del Parco.

Il Piano particolareggiato dovrà prevedere, inoltre, interventi di eliminazione degli effetti impattanti di opere e manufatti; dovrà prescrivere per tali aree il divieto di frazionamento e di uso di tipo residenziale.

Le norme di P.R.G. prevedranno di subordinare qualunque intervento da realizzare in tali aree all'approvazione del suddetto Piano particolareggiato.

8 Sottozona D3: Bacino Sciistico

L' area destinata alle attività sciistiche é quella insistente in località Costa delle Vitelle - Monte Ceraso individuata nell'allegato 2 al presente protocollo d'intesa.

Nell'ambito di tale area potranno essere realizzati interventi finalizzati alla sicurezza degli impianti, al completamento funzionale degli stessi, alla riqualificazione complessiva del piazzale e delle relative attrezzature, alla riconversione tipologica dei manufatti non coerenti con i caratteri propri del contesto tradizionale.

2. Detti interventi dovranno perseguire comunque obiettivi di compatibilità paesaggistica e ambientale nonché di sicurezza ai sensi della L.R. 24/2005.

A tal fine i progetti esecutivi dovranno definire:

- caratteristiche morfologiche, tipologiche e costruttive dei manufatti, compatibili con gli indirizzi contenuti nelle norme del Piano del Parco;
- interventi di eliminazione o mitigazione di opere impattanti e di rinaturalizzazione dei siti compromessi.
- 3. Gli interventi previsti nell'area destinata alle attività sciistiche "Bacino sciistico" ricompresi nei suddetti progetti esecutivi dovranno essere valutati sulla base di specifiche "Valutazioni d'incidenza" o "Valutazioni d'impatto ambientale".
- 4. In caso di comprovate ragioni di impedimento o di eccessiva difficoltà nella realizzazione dei suddetti interventi di riqualificazione, riconversione, eliminazione o messa in sicurezza, dovranno essere previsti, anche in aree diverse e in riferimento alle citate valutazioni, interventi di compensazione ambientale da concordare con l'Ente Parco.

Il Comune di Pescasseroli provvederà ad assicurare con ogni mezzo, normativo o materiale, la chiusura delle piste al transito motorizzato.

Tutti gl'interventi suddetti dovranno, comunque essere sottoposti al Nulla Osta dell'Ente Parco.

9. Sottozona D3: Insediamenti a carattere zootecnico

1. Le aree destinabili a nuovi insediamenti a carattere zootecnico sono esclusivamente quelle individuate nell'allegato 3 al presente protocollo d'intesa.

I nuovi insediamenti dovranno essere finalizzati esclusivamente alla realizzazione di "piccole stalle" per la zootecnia tradizionale ad economia familiare e di "aggregati per la zootecnia" per aziende zootecniche di medie dimensioni.

2.Il PRG individuerà all'interno delle suddette aree, in coerenza con l'assetto complessivo del territorio comunale, quelle effettivamente da destinare a "piccole stalle" e ad "aggregati per la zootecnia".

Il PRG dovrà definire le modalità di ubicazione delle "piccole stalle" e degli "aggregati per la zootecnia" in riferimento alle caratteristiche morfologiche, paesaggistiche e di accessibilità di dette aree; dovrà specificare gli aventi diritto alla costruzione di stalle; dovrà definire gli

indici e le caratteristiche dimensionali per la realizzazione dei manufatti; dovrà prevedere misure e attenzioni di tipo ecologico, paesaggistico e ambientale ai fini di garantire il minor impatto possibile, in particolare nel caso di composizione di "aggregati per la zootecnia"; dovrà inoltre disciplinare le caratteristiche morfologiche, tipologiche e costruttive dei manufatti in coerenza con gli indirizzi del Piano del Parco, al fine di rispettare i connotati architettonici propri della tradizione costruttiva del territorio; dovrà stabilire le regole per i caratteri fisici e funzionali delle relative aree di pertinenza (dimensioni, recinzioni, usi ammissibili, ecc.); dovrà infine definire le modalità di attuazione delle "piccole stalle" e degli "aggregati per la zootecnia".

10 Sottozona D3: cava e impianti in località "Collacchi"

Le attività e gli impianti attualmente insistenti in località Collacchi dovranno essere delocalizzati compatibilmente con quanto evidenziato nell'allegato 4 al presente protocollo d'intesa (studio geologico Miccadei) e con le "unità di paesaggio" individuate nel Piano del Parco.

Il PRG dovrà individuare, secondo quanto sopra, le aree effettivamente destinabili all'attività di lavorazione degli inerti; dovrà definire misure e attenzioni di tipo ecologico, paesaggistico e ambientale al fine di garantire il minor impatto possibile, anche in riferimento alle unità di paesaggio rilevate nel Piano del Parco; dovrà inoltre disciplinare le caratteristiche morfologiche, tipologiche, costruttive e di localizzazione dei manufatti in coerenza con gli indirizzi del Piano del Parco, tenendo conto degli aspetti paesaggistici e di visibilità dall'esterno.

Infine il PRG dovrà definire modalità, procedure e contenuti della riqualificazione paesaggistico-ambientale e fisico-funzionale delle aree in località Collacchi sulle quali attualmente insistono attività e impianti oggetto di delocalizzazione, al fine di realizzare un congruo e coerente reinserimento nell'assetto complessivo del territorio comunale.

In entrambi i casi il PRG subordinerà gli interventi a modalità di attuazione indiretta con strumento urbanistico preventivo.

11. Zona C del P.d.P.: riqualificazione insediamenti esistenti a carattere zootecnico

- 1. Gli insediamenti a carattere zootecnico, ricadenti in zona C del Piano del Parco, dovranno essere riqualificati sul piano igienico-funzionale e riconvertiti nella tipologia dei manufatti secondo gli indirizzi contenuti nel Piano del Parco e coerentemente con i caratteri propri del contesto tradizionale.
- A tal fine le norme di P.R.G. provvederanno a definire:
- misure di tipo ecologico, paesaggistico e ambientale;
- caratteristiche morfologiche, tipologiche e costruttive dei manufatti;
- caratteristiche delle aree di pertinenza (recinzioni, usi ammissibili, ecc.);
- interventi di riambientamento e rinaturalizzazione.

12. Zone C e D del P.d.P.: reinserimento paesaggistico di manufatti e relative aree di pertinenza occupati da attività incongrue

1. Il PRG favorirà il reinserimento paesaggistico di attività incongrue e relativi manufatti e aree di pertinenza esistenti all'interno delle zone C e D del P.d.P.

Il PRG a tale fine dovrà prevedere interventi di riambientazione e/o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e demolizione e ricostruzione di manufatti singoli, anche con limitati incrementi edificatori, e cambiamento o inserimento di destinazioni d'uso multiple compatibili (ricettivo, ristoro, agriturismo, ecc.). Per tali interventi il PRG dovrà definire i criteri e i contenuti per la redazione del "progetto di riambientazione paesaggistica", che riguarderà in ogni caso la sistemazione dei manufatti e delle relative aree di pertinenza, con

particolare attenzione alla prescrizione di misure di tipo ecologico, paesaggistico e ambientale finalizzate a realizzare una significativa riduzione degli impatti.

13. Criteri per l'eliminazione dei detrattori ambientali e del paesaggio

- 1. Il PRG perseguirà in ogni caso obiettivi di eliminazione dei detrattori ambientali e del paesaggio prevedendo misure:
 - 1. di eliminazione dei detrattori non recuperabili;

2. di delocalizzazione di attività impattanti;

3. di restituzione dei connotati architettonici tradizionali secondo gli indirizzi contenuti nel Piano del Parco;

4. di compattazione degli insediamenti;

3. di reinserimento paeaggistico dei suoli occupati da attività incongrue.

TITOLO IV CLAUSOLE FINALI

14. Località "Canala" e "Pagliara"

1. L'Ente Parco da atto che le norme di attuazione del Piano prevedono per le zone B e C la possibilità di realizzare stagionalmente e in conformità ai modelli tipologici approvati dall'Ente Parco, modeste strutture a carattere precario per il ricovero o per le attività connesse all'uso estivo dei pascoli.

15. Transazioni

1. Contestualmente all'approvazione dei progetti esecutivi di cui al precedente punto 8, l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise rinuncia al giudizio promosso dinanzi al T.A.R. per l'Abruzzo e pendente con il n. 351/01, con compensazione delle spese legali.

Il Comune di Pescasseroli accetta sin d'ora la predetta rinuncia con compensazione delle spese legali e rinuncia, a sua volta, a qualsiasi rivalsa nei confronti dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

16. Efficacia

1. Le norme contenute nella presente intesa impegnano le parti al recepimento delle medesime nei propri strumenti di gestione del territorio.

Nelle more dell'approvazione del P.d.P e del nuovo P.R.G. troveranno comunque immediata applicazione quelle, tra esse, compatibili con l'attuale assetto del territorio; in particolare, quanto concordato al precedente punto 8 vale anche come intesa ai sensi dell'art. 34 delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Pescasseroli.

2. Le clausole concordate per la definizione transattiva del contenzioso legale tra le parti sono immediatamente efficaci.



17. Articolazione dell'intesa

- La presente intesa è costituita da Testo normativo composto di n. 16 articoli oltre il presente;
- cartografia concernente il perimetro della Zona D del Piano del Parco (All. 1);
- cartografia concernente il perimetro dell' area individuata per le attività sciistiche (ALL. 2);
- cartografia concernente il perimetro delle aree individuabili per i nuovi insediamenti a carattere zootecnico(All. 3);
- Relazione geologica concernente l'individuazione dei siti idonei alla delocalizzazione degli impianti attualmente esistenti in località "Collacchi" (All. 4);

• Calcolo della superficie ricadente in Zona D3 (All. 5);

Pescasseroli, li 2 1 FEB. 2008

per l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise PARCO

Malin

Il Presidente pro tempore

per il Comune di Pescassero Il Sindaço pro tempore

Carmelo GHVR



OGGETTO: Protocollo d'intesa, ai sensi della sentenza della Costituzionale n. 175/76, in merito al Corte Piano Regolatore Generale del Comune di Scanno TRA L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo in persona del Presidente pro-tempore, Arch. Fulco PRATESI, Il Comune di Scanno, in persona del Sindaco pro-tempore, Sig. Pietro SPACONE. PREMESSO CHE In data 31 gennaio 1992, con protocollo n. 428, sono stati

- consegnati a questo Ente gli elaborati di Piano contenenti gli Indirizzi di Programma del P.R.G.;
- lo stesso giorno 31 gennaio 1992, si è tenuto un incontrotra una delegazione del Comune di Scanno e i massimi Responsabili dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo nel corso del quale, tra le altre questioni, l'Ente Parco ha sottolineato l'opportunità di escludere dal Piano la previsio collegamento sciistico Passo Godi-Pratello peraltro reso piuttosto problematico data la presenza di ampi demani forestali dello Stato sui tracciati possibili; per contro il Comune, al fine di una migliore utilizzazione delle strutture ricettive e dei servizi, ha manifestato l'esigenza della ristrutturazione e del potenziamento degli accessi basini sciistici di Passo Godi-Monte Godi e di Colle Autondo.

con nota n. 1007 del 9 marzo 1993 il Lomune di Scanno ha

inoltrato all'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo copia degli elaborati cartografici e normativi del Piano Regolatore Generale del Comune stesso per l'avvio delle procedure d'intesa ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 175/76: - con Delibera n. 18 del 22 aprile 1993 il Comune di Scanno ha adottato il nuovo Piano Regolatore Generale; - in data 27 agosto 1993 si è tenuto un ulteriore incontro tra Amministratori di Scanno e Responsabili dell'Ente nel corso del quale l'Ente ha preso atto della rinuncia alla proposta di collegamento sciistico Passo Godi-Pratello e il Comune ha riaffermato la necessità del potenziamento e riassetto dei baicini sciistici attualmente esistenti nel territorio di Scanno; il Parco in proposito, pur non ritenendo in linea di massima tale necessità assolutamente incompatibile con le esigenze di salvaguardia, ha ribadito l'esigenza che questa proposta venga attentamente valutata nel quadro di un riassetto generale del territorio comunale; in data 2 settembre 1995 il Consiglio Comunale di Scanno ha approvato, all'unanimità, la modifica all'articolo 6 dello Statuto Comunale che fissa i termini dei rapporti con l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo (Allegato n. 1).

CONSIDERATO CHE

che le Regioni (le Provincie) non possono procedere

all'approvazione degli strumenti urbanistici dei Comuni compresi all'interno del perimetro di un Parco Nazionale (ovvero degli strumenti urbanistici nelle parti in cui sono comprese zone incluse nel Parco Nazionale d'Abruzzo) se non sia preventivamente intervenuta l'intesa fra i titolari ordinari della potestà urbanistica da una parte ed i titolari degli interessi del Parco dall'altra; - Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, con parere n. 556/829/81, in data 13 gennaio 1982, ribadiva le competenze del Parco in materia; - La Corte Suprema di Cassazione, con sentenze n. 5677 del 1979, n. 46/2 del 1980, n. 4483 del 1981, n. 9699 del 1983. ha ribadito, anche in sede giurisdizionale, la titolarità dell'Ente Parco di un diritto soggettivo al risarcimento dei danni per l'alterazione delle bellezze naturali e per la sola violazione delle norme urbanistiche, nonchè il potere dello stesso Ente di autorizzare o vietare attività edilizie

- Il procedimento di intesa di cui all'oggetto si è articolato nei termini seguenti:

a) incontri di chiarimento a livello tecnico;

nell'ambito del territorio del Parco;

- b) acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi utili (studi, sopralluoghi, pareri intermedi, ricerche e via dicendo);
- c) verifica e confronto con il Piano di Assetto Territoriale

del Parco e i criteri basilari di Zonazione in esso contenuti, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 115/23/80 del 30 luglio 1980; - Nel corso degli incontri congiunti effettuati 'Amministrazione Comunale di Scanno si è dichiarata disponibile a modificare le previsioni di Piano Regolatore Generale nelle parti in cui esse risultano in contrasto con le finalità di cui alla legge istitutiva dell'Ente; - L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, pur non essendo ancora dotato del Piano per il Parco di cui all'art. 12, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, del quale ha peraltro avviato a elaborazione, dispone già ufficialmente del proprio Piano di Assetto Territoriale basato fondamentalmente sulla Zonazione, le cui maglie generali vengono riempite di contenuti attraverso le singole intese stipulate di volta in volta con i vari Comuni; VISTA La Legge 6 dicembre 1991, n. 394 dal titolo "Legge quadro sulle aree protette". VISTO 11 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 1993 "Adeguamento ai principi della Legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, della disciplina

RILEVATA

dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo".

La piena disponibilità del Comune di Scanno nell'ambito di una integrazione politica e programmatica a favorire l'estensione del Parco Nazionale d'Abruzzo sul proprio territorio comunale (versante del Monte Greco e ad altri territori adiacenti nell'ambito del comprensorio di cui all'acclusa planimetria che forma parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa (allegato 2).

CONSTATATO CHE

Nel corso delle riunioni a livello politico e tecnico effettuate per l'esame delle problematiche è emersa una sostanziale convergenza di vedute in merito al futuro assetto urbanistico e territoriale del comprensorio del Comune di Scanno.

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO, RILEVATO E CONSTATATO

Tra l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo e il Comune di

Scanno, come sopra rappresentati, si è concordato d'"intesa"

quanto segue:

1) Fino all'approvazione del Piano del Parco di cui all'art.

12 della Legge 394/91, il rilascio della concessione edilizia comunale per interventi ricadenti nel territorio del Comune di Scanno e compresi all'interno del perimetro del Parco è subordinato all'acquisizione del preventivo nulla-osta di competenza dell'Ente Autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo, ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91, per il rilascio del quale l'Ente Parco verificherà la rispondenza alle intese

```
sottoscritte con il Comune di Scanno nel rispetto del progetto
  complessivo di Piano Regolatore Generale, ai criteri basilari
  di Zonazione del Parco, nonchè alle altre Norme e Regolamenti
  dell'Ente; pertanto va integrato l'art. 9 del Regolamento
  Edilizio Comunale (atti autorizzativi generali).
  2) AMBITO URBANO
  Per quanto riguarda i seguenti Ambiti:
  - Ambiti urbani consolidati e compiuti ad attuazione diretta
  (UCD):
  Ambiti urbani consolidati da portare a compiutezza indiretta
  (uci);
  Ambiti urbani definiti da consolidare ad attuazione diretta
  (UDD);
Ambiti urbani di primo impianto ad attuazione diretta (UPD);
  Ambiti urbani di progetto ad attuazione indiretta (UPI);
Ambiti urbani di progetto-programma di attuazione indiretta
  (UPPI);
  Ambiti urbani da qualificare ad attuazione indiretta (UVI);
si è convenuto di mantenere immutata la normativa di piano
  riportata nei repertori delle schede degli ambiti urbani ad
  attuazione diretta (elaborato P9) e ad attuazione indiretta
 (Elaborato P10) in quanto ritenuta congrua e adeguata;
    Inoltre le prevision di piano del moddisfare l'aumento
  della capacită insconsciva residentiane e turistica sono state
  ritenute adeguate alle esigenze.
```



3) SISTEMA DELLA VIABILITA'

Si esprimono grosse perplessità in merito al progetto della strada di collegamento veloce Cocullo-Scanno per cui si invita il Comune di Scanno a riconsiderare tale scelta in quanto la stessa creerebbe un forte impatto ambientale.

4) LUOGHI DEL PAESAGGIO CONSOLIDATO A VALORIZZAZIONE MIRATA
DEGLI AMBITI EXTRAURBANI:

- LV/1 (Il Parco del Malvascione) si è concordato quanto
segue: prima dell'elaborazione del progetto esecutivo è
necessario effettuare studi di fattibilità e valutare
l'effettivo impatto ambientale;

- LV/2 (Il Parco di Acquaviva) si è concordato di escludere la possibilità della realizzazione di banchine in cemento e vietare le attività sportive e ricreative che prevedono l'uso di mezzi nautici a motore, salvo natanti con motori elettrici di limitata potenza;

- LV/3 (Il Parco della Foce del Fiume Tasso): nulla da osservare;

- LV/4 (L'Eremo di Sant'Egidio): nulla da osservare;

- LV/5 (La Riserva Serra del-Carapale), si è concordato quanto segue:

gli interventi di ricostituzione ambientale e di ripopolamento faunistico potranno essere effettuati solo sulla base di programmi preventivamente concordati e opportunamente regolamentati tra l'Ente Autonomo Parco Nazionale D'Abruzzo e



```
il Comune interessato;
  LV/6 (Il Monte Rotondo): si sono ribadite le prescrizioni d
Piano che prevedono come modalità di attuazione
  l'elaborazione di uno strumento urbanistico esecutivo
 unitario subordinato alla redazione di studi di compatibilità
 ambientale;
   LV/7 (Il Vallone delle Masserie) la nuova edificazione è
 ammessa limitatamente alla realizzazione di manufatti ad uso
 agrozootecnico, in numero pari ad un manufatto ogni 5 ha,
 ognuno dei quali di superficie non superiore a mq 250.; nelle
 more di approvazione del progetto di Piano Urbanistico
 Esecutivo valgono le norme previste dalla Legge Regionale n.
 18 del 1983 e successive modificazioni e integrazioni;
 + LV/8 Si è concordato quanto segue:
 di restringere i confini del "Luogo" LV/8 fino al limite
della quota altimetrica 1317 (allegato 3) e di annettere il
 restante territorio al Luogo LV/9;
 di eliminare la previsione di attività sportive di tiro con
 l'arco e di tiro a volo;
di rinunciare alla realizzazione del campo da golf;
  LV/9 (Passo Godi): si è concordato di considerare questo
"Luogo" come un "Ambito di reperimento per attività culturali,
naturalistiche, turistiche e sportivo-ricreative, nel rispetto
dei caratteri ecologici e paesaggistici del sito e da sotto-
porre a strumento attuativo unitario previo studio
```

compatibilità ambientale; tale strumento attuativo dovrà prioritariamente trovare una idonea soluzione al problema degli scarichi delle acque luride provenienti dalle strutture ricettive e di servizio. Si concorda che eventuali nuove strutture ad uso ricettivo potranno avere, globalmente, una capacità massima di accoglienza pari a 100 posti letto, dovranno essere realizzate secondo una tipologia architettonica che non crei forti contrasti con l'ambiente naturale e dovranno essere localizzate all'interno dell'area già individuata dalle strutture ricettive esistenti.

Si concorda infine di eliminare la previsione dell'Campo da Golf a Bocca di Pantano;

l'Ente Parco si impegna a valorizzare l'Ambito LV/9 inserendo al Programma Triennale per l'Ambiente interventi di tipo naturalistico al fine di incentivare attività legate all'ecoturismo in accordo con le indicazioni fornite dalle schede del Piano Regolatore Generale.

5) Si è concordato di inserire un rappresentante dell'Enterarco Nazionale d'Abruzzo in seno alla Commissione Edilizia Comunale.

6) Il presente protocollo d'intesa e il Piano Regolatore Generale da esso recepito con le relative modifiche e integrazioni sarà considerato punto di riferimento nella redazione del Piano per il Parco.

Il presente Protocollo d'Intesa viene sin da ora, ai sensi



Mazionale d'Abruzzo e successive modificazioni e integrazioni e secondo quanto disposto dalla Corte Costituzionale con Decisione n. 175/76, formalmente comunicato alla Provincia dell'Aquila per tutte le conseguenze e gli effetti di legge.

Pescasseroli, 3 6 GEN. 1996

Per l'Ente Autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo

IL PRESIDENTE

E AUTONO MALE OF

arch Fulco PRATESI

Per il Comune di Scanno

IL SINDACO

Pietro SPACONE

etw Sperang



Pescasseroli,

- 1 LUG. 2000

Al Signor
SINDACO
DEL COMUNE DI

03040 - <u>SETTEFRATI</u> - (FR)

Prot. n. <u>427</u>/ Rif. Vs. nota n. 1831 dell' 8 giugno 2000.

e,p.c. Al SERVIZIO SORVEGLIANZA

SEDE-

OGGETTO: Pianificazione territoriale e Socio-economica della Valle di Canneto. Polo Strategico n. 12 del Piano del Parco.

In esito all'istanza pervenuta in data 8 giugno 2000, prot. n. 1831 ed acquisita al protocollo dell'Ente Parco in data 10 giugno 2000, prot. n. 4271, concernente l'argomento specificato in oggetto, si comunica quanto segue:

- Esaminati i grafici di progetto e la documentazione allegati all'istanza acquisita al protocollo dell'Ente Parco in data 10 giugno 2000, prot. n. 4271, e formulata dal Signor Sindaco del Comune di Settefrati Gerardo MACARI;
- Vista la Legge 12 luglio 1923 n. 1511 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Zonazione dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, notificata con Avviso-Ordinanza del 1 luglio 1984;
- Vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 1993, di adeguamento della normativa del Parco Nazionale d'Abruzzo ai principi della Legge quadro sulle Aree Protette;
- Vista la Deliberazione n. 57 della Giunta Comunale di Settefrati, approvata in data 3 giugno 2000, ad oggetto "APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE VALLE DI CANNETO";
- A seguito della Intesa sottoscritta tra il Sindaco del Comune di Settefrati e il Direttore Soprintendente dell'Ente Parco in data 7 giugno 2000 in merito al progetto di "PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E



segue pągina nº

SOCIO-ECONOMICA DELLA VALLE DI CANNETO", nell'ambito dell'aggiornamento del Piano del Parco e nella definizione degli interventi programmati per l'assetto del Polo Strategico n. 12, Piano Starlcio di riferimento;

- Espletati tutti gli opportuni accertamenti tecnici e scientifici;
- Richiamato il Fonogramma Urgente del Direttore Soprintendente del 21 giugno 2000 ad oggetto "LAVORI URGENTI SISTEMAZIONE AREA VAL CANNETO";
- Espletati tutti gli opportuni accertamenti tecnici e scientifici;
- Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 142/90, e alla determinazione che segue ai sensi dell'applicazione della Legge 15 marzo 1997, n. 127, modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n. 91 e dal Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 80, nonché quanto previsto dalle Circolari 22 giugno 1998, n. 3/1998 e 10 ottobre 1998, n. 4/1998 del Ministero dell'Interno;

AUTORIZZANDO

La realizzazione delle opere così come specificato nei grafici di progetto di "Pianificazione territoriale e Socio-economica della Valle di Canneto", allegati all'istanza inoltrata, relativamente agli interventi:

- Area Parcheggio Adiacente al Santuario;
- Area Lacustre, conformemente al progetto già approvato dall'Ente Parco nell'ambito del Finanziamento di cui all'Obiettivo 5b 1998/99;
- Zona di rispetto per soccorsi;
- > Area Commerciale;
- ▶ Punti Bar Ristoro;
- Area Campeggio;
- Bagni supplementari:
- Area per pic-nic;
- Interruzioni stradali;



segue pagina nº

- Area Scout;
- > Parcheggio;
- Posta per cavalli;
- Aree raccolta rifiuti;
- Area per il ricovero occasionale dei pellegrini.

Alle seguenti prescrizioni:

- che a tutela della rimozione delle strutture prefabbricate e del ripristino dello stato dei luoghi vengano presentate a favore dell'Ente Parco regolari polizze fidejussorie per singolo intervento;
- che sia assicurata la salvaguardia e la tutela dell'ambiente circostante e che ogni eventuale altro intervento non programmato venga preventivamente concordato con i Servizi competenti di questo Ente;

Il Servizio di Sorveglianza, che legge per conoscenza, è incaricato di vigilare scrupolosamente sull'osservanza della presente e di segnalare, con la dovuta tempestività, qualsiasi eventuale abuso, adottando nel contempo i provvedimenti di competenza.

Resta comunque inteso che, per la parte autorizzata, dovranno pure essere preventivamente acquisite tutte le altre autorizzazioni degli Enti competenti.

Il Comune di Settefrati è pregato di procedere all'affissione del presente provvedimento all'albo Comunale, per la durata di giorni sette, ai sensi dell'art. 13, Comma 1°, Legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Distinti saluti.

RESPONSABILE SERVIZIO
TECNICO URBANISTICO
Sergio Rozzi

VISTO

IL PRESIDENTE

(On.le Area. Fulco PRAJESI)

SR/au E/:provv/Settefrati-2000 30/06/00 16.49.32



Comune di Settefrati



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE e SOCIO-ECONOMICA DELLA VALLE DI CANNETO

Relazione Tecnica Sintetica

Arch. G DONGIOVANNI

A. A. MACRO

La pianificazione Territoriale e Socio-Economica della Valle di Canneto, nel rispetto delle caratteristiche intrinseche dell'area nonché delle esigenze di carattere occasionale-stagionale legate alla frequentazione della Valle nei giorni 21 e 22 agosto dai pellegrini legati alla Madonna di Canneto, comporterà una zonizzazione ed un assetto di seguito riportati.

- A) AREA PARCHEGGIO ADIACENTE AL SANTUARIO

 Tale area sarà predisposta per la permanenza delle auto dei fedeli; avrà una
 dimensione di circa mq 1000; ospiterà un carico massimo di circa n°50 auto e
 sarà gestito con sistema di tariffazione oraria.
- B) AREA LACUSTRE
 L'area lacustre sarà conforme a quanto già predisposto nel "Progetto Ob.5b
 1998/99" per il quale l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo ha già rilasciato la
 relativa approvazione.
- C) ZONA DI RISPETTO PER SOCCORSI

 Area di circa mq 1000 da adibire esclusivamente al soccorso aereo con
 elicottero. Tale area, priva di ogni ostacolo, dovrà essere segnalata solo con
 segnali a terra visibili dall'alto e mantenuta costantemente pulita dalle
 erbacce.
- D) STRUTTURA POLIVALENTE

 Posta a sinistra dell'Accesso al piano della valle, la struttura, avente una superficie di circa mq 100, ad un piano, potrà essere costruita in struttura ordinaria o in legno, con una tipologia architettonica che si integrerà perfettamente con l'ambiente circostante. Tale struttura ospiterà un centro informazioni del Parco con annesso un locale uso foresteria con servizi per le guardie del Parco e un piccolo punto vendita con relativi servizi sia per il personale che per la direzione della cooperativa di gestione.
- E) AREA COMMERCIALE

 Tale area sarà adibita al commercio ambulante stagionale con preferenza per l'artigianato locale. Sarà formata da un numero massimo di 50 piazzole aventi ognuna una superficie modulare di ml°5,00 × 5,00. Le piazzole saranno contrassegnate con numeri di identificazione posti in terra che saranno rimossi, alla fine della stagione estiva, a cura del personale della cooperativa.

F) PUNTI BAR - RISTORO

Le due aree per il ristoro (bar-spaccio, con servizi igienici riservati) saranno formate da semplici plateatici in c.c.a. della superficie di circa ml $3,00 \times 6,00$; saranno dotate dei relativi servizi idraulici ed elettrici occultati in appositi pozzetti. Queste piazzole ospiteranno delle strutture prefabbricate a norma (box, container) che permarranno in loco soltanto per la stagione stiva e verranno asportate a fine stagione e stoccate altrove.

G) AREA CAMPEGGIO

L'area campeggio sarà completamente circoscritta da una staccionata in legno di castagno (sul tipo già approvato nel "Progetto Ob.5b 1998/99"-Rifacimento area Lacustre) che ne delimiterà l'intero perimetro. L'area sarà suddivisa in due sub aree: una adibita ad ospitare roulotte e camper e l'altra esclusivamente le tende. Le due sub aree saranno fornite di apposite strutture integrate in pietra a faccia vista contenenti uno o più barbecue ed una fontana con acqua potabile.

Per i servizi igienici, i campeggiatori utilizzeranno la struttura comunale già esistente.

61 - Area dedicata esclusivamente alle roulotte ed ai camper per circa nº 33 piazzole numerate.

62 - Area dedicata esclusivamente alle tende per circa nº 50, poste su piazzole numerate.

Le auto, al seguito delle roulotte e delle tende, non potranno permanere nell'area campeggio ma dovranno essere sistemate in posti a loro riservati all'interno del parcheggio generale antistante.

H) BAGNI SUPPLEMENTARI

Per il potenziamento degli attuali servizi igienici, verranno posti, in zone circoscritte da staccionate e siepi, così da mascherarne la presenza, dei moduli prefabbricati (container) aventi struttura portante in tubolare di acciaio zincato e pareti costituite da pannelli coibentati a sandwich, con l'esterno in lamiera di acciaio e verniciate di colore verde.

Ogni modulo sarò formato da 6 posti complessivi (5 uomo, 5 donna ed 1 posto disabile) ed avrà orientativamente le seguenti dimensioni: Lunghezza ml 5,00 - Larghezza ml 2,40 - Altezza esterna ml 2,74 (H interna ml 2,40). Poggeranno su plateatici interrati in c.c.a. della stessa superficie del modulo. Saranno forniti dei relativi servizi idraulici ed elettrici che saranno adeguatamente occultati in appositi pozzetti posti nel piano fondazione; nello stesso piano vi

For Par

sarà alloggiata una fossa settica a tenuta stagna, di adeguata dimensione, per il recupero delle acque nere e bianche. Tali reflui saranno periodicamente prelevati e scaricati nel depuratore dei bagni comunali già esistente.

I moduli prefabbricati permarranno in loco soltanto per la stagione stiva e verranno asportati a fine stagione e stoccati altrove a cura delle cooperativa di gestione.

H1 - Modulo prefabbricato fornito dall'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo.

H2 - Modulo prefabbricato fornito dal Comune di Settefrati.

I) AREA PICNIC

L'area picnic sarà attrezzata con numerosi tavoli con panche aventi struttura integrata in legno e ferro ed un numero adeguato di punti fuoco.

I punti fuoco saranno realizzati in pietra a faccia vista ed alcuni saranno dotati anche di fontanella con acqua potabile.

L'area picnic sarà dotata anche di tre punti per il recupero delle immondizie.

L) INTERRUZIONI STRADALI

Le interruzioni stradali verranno effettuate con delle sbarre in ferro e colonnine laterali in pietra del tipo già utilizzato altrove dall'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo.

L1 - Sbarra posta a cura dell'Ente Parco.

L2 - Sbarra posta a cura dei Salesiani.

M) AREA SCOUT

L'area adibita ad ospitare sia i gruppi scout che i gruppi aderenti ad altre associazioni ambientaliste e naturalistiche organizzate, è stata suddivisa in due settori: la parte più a monte dovrà essere utilizzata esclusivamente per il posizionamento delle tende e delle varie strutture fisse (ma comunque non permanenti) mentre la parte più a valle dovrà essere utilizzata solo per le attività ludiche, potranno essere posizionate solo strutture leggere non permanenti. In quest'area non potranno essere posizionate le tende.

L'area scout sarà dotata di una fontana con acqua potabile, realizzata in pietra a faccia vista.

Quest'area potrà ospitare un massimo di 50 persone con tende e strutture varie.



INTESA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE



Comune di Villetta Barrea (AQ)

INTESA SULLA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI VILLETTA BARREA AI SENSI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 175/1976 E AI SENSI DEL COMMA 4 DELLA LEGGE 394/1991

TRA

- L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (di seguito PNALM), con sede in Pescasseroli, Viale Santa Lucia, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Giuseppe ROSSI, giusta deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 1° giugno 2012;

E

- Il Comune di Villetta Barrea, con sede in Via Benedetto Virgilio nella persona del Sindaco Lucio DI DOMENICO, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30 agosto 2012;

Premesso che:

- a) L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise ha adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 in data 9 novembre 2010, il Piano del Parco, ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i., a cui la Comunità del Parco aveva in precedenza espresso il proprio parere favorevole (ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 394/91), dando mandato alla Direzione del Parco, tra l'altro, di procedere "... nel contempo, e ove necessario, in pieno accordo con i Comuni, alla definizione e/o all'aggiornamento delle intese in vigore per quanto concerne la zona D del Piano, dando atto che, nel frattempo e nell'ambito del Piano, conserveranno la loro validità le intese già raggiunte sui piani regolatori.";
- b) Il Consiglio Comunale di Villetta Barrea ha adottato, con propria deliberazione n. 2 del 19.01.2007, la Variante parziale al Piano Regolatore Generale riguardante la Zona di Espansione C, sottozona C2 del P.R.G. "Colle Cucù" e, con propria Deliberazione n. 12 del 30.03.2007, le osservazioni al Piano per la Zona di Espansione C, sottozona C2 del P.R.G. "Colle Cucù";
- c) L'Ente Parco ha approvato, con propria Deliberazione n. 37 del 24.10.2008, l'Intesa sulla Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Villetta Barrea, riguardante la Zona di Espansione C, sottozona C2 del P.R.G. "Colle Cucù";
- d) Il Consiglio Comunale di Villetta Barrea ha approvato definitivamente, con propria Deliberazione n. 7 del 09.02.2009, la Variante parziale al P.R.G., sottozona C2 "Colle Cucù";
- e) L'Ente Parco con nota del 4 marzo 2009, prot. n. 0001706/09 ha espresso parere favorevole al Piano di Recupero del patrimonio edilizio del Centro Storico e del tessuto B1, ed "invia preliminare" un parere positivo al P.R.G., previa necessità di stralciare l'ampliamento dell'abitato delle Zone nei Comprensori C3/a, C3/b, C3/c e C4;
- f) Il Consiglio Comunale di Villetta Barrea ha adottato, con propria deliberazione n. 22 del 28.09.2009, la Variante Generale al P.R.G. e successivamente con Deliberazione n. 3 del 10.02.2010 ha approvato le osservazioni e controdeduzioni alla Variante Generale del P.R.G.;
- g) L'articolo 12, comma 2, della legge 394/91 stabilisce che il Piano del Parco suddivide il territorio protetto in base al diverso grado di protezione, prevedendo, tra l'altro, aree di promozione economica e sociale facenti parti del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nella quali siano consentite attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e finalizzate al



miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori (zone D);

- h) Le norme di attuazione del Piano del Parco, prevedono che le zone D, aree di promozione economica e sociale, siano destinate alla vita sociale e culturale delle collettività locali nonché al soggiorno dei visitatori del Parco e che, nell'ambito di esse, si persegue la promozione e lo sviluppo delle attività economiche coerenti con le finalità del Parco e la riqualificazione del sistema infrastrutturale insediativo, specialmente sotto il profilo del rispetto dei connotati architettonici peculiari del territorio; così come meglio specificato nel Regolamento del Parco adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 del 12 febbraio 2011;
- i) Le medesime norme di attuazione prevedono che le zone D e gli interventi in esse disciplinati siano individuati dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, nonché delle relative varianti, previa intesa tra l'Ente Parco e i comuni interessati;

Richiamata le note prot. n. 1175 e 1758, rispettivamente dell'11.04.2011 e del 30.05.2011, trasmesse dal Sindaco del Comune di Villetta Barrea, acquisite al protocollo dell'Ente Parco al n. 0002332/11 in data 14.04.2011 ed al n. 0003507/11 in data 30.05.2011, ad oggetto "Intesa Variante Generale al P.R.G.";

Preso atto degli atti, delle cartografie e dei documenti di Piano redatti dal tecnico incaricato Prof. Piergiorgio BELLAGAMBA che, negli incontri tecnici di approfondimento tenutisi presso il Servizio Tecnico, Programmazione e Sviluppo Sostenibile dell'Ente Parco, alla presenza dei rispettivi tecnici degli Enti coinvolti, fino alla data del 16 gennaio 2012, precisamente:

- Rapporto Ambientale VAS della Variante di P.R.G.;
- N.T.A. del P.R.G. aggiornate con le controdeduzioni a seguito della discussione delle osservazioni e dell'approvazione delle controdeduzioni (Delibera C.C. n. 3 del 10.02.2010) -, trasmesse con nota n. 3144 del 27.09.2010, acquista dall'Ente Parco il 05.10.2010 prot. 8765;
- Adozione del "Piano di Recupero del patrimonio edilizio del Centro Storico e del Tessuto B1" da parte del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 21 dell'01.08.2011, e successiva Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione n. 35 del 17.12.2011, trasmesse con nota n. 1061 del 23.03.2012 ed acquista dall'Ente Parco il 28.03.2012 al prot. n. 1985;

Constatato che è volontà comune coniugare le esigenze socio economiche emergenti dal territorio, rappresentate dal Comune di Villetta Barrea, con i principi e gli obiettivi di conservazione e di tutela perseguiti dall'Ente Parco attraverso le specifiche finalità istituzionali (Statuto), Piano del Parco e Regolamento;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n.394 e s.m.i. e la sentenza della Corte Costituzionale 12 luglio 1976, n.175;

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO CONCORDANO QUANTO SEGUE

Premessa

Il PRG di Villetta Barrea disciplina l'intero territorio comunale, per un arco temporale non superiore al decennio (art. 7, L.R. 27 aprile 1995, n. 70). Esso presenta i contenuti fissati dalla L.R. 18/1983 (art. 9), individuando in particolare: la rete delle principali vie di comunicazione, la divisione del territorio comunale in "Zone omogenee", le caratteristiche urbanistiche ed edilizie degli interventi previsti.

Nel quadro delle decisioni ed atti amministrativi approvati dalla Amministrazione Comunale di Villetta Barrea nel corso degli anni recenti, a partire dalla approvazione del PRG vigente, risulta opportuno assegnare al nuovo PRG anche alcuni obiettivi operativi, che consentano di guidare correttamente la attuazione e gestione delle scelte urbanistiche, mirando a:



- costruire un quadro unitario delle decisioni assunte dalla Amministrazione, integrando le informazioni e chiarendo contenuti e rapporti tra i diversi atti amministrativi;
- offrire alla Amministrazione strumenti innovativi di programmazione ed attuazione ("Progetto urbano"), che si va sperimentando in situazioni complesse e che consente di definire correttamente progetti di riqualificazione del territorio.

L'Amministrazione individua le seguenti linee strategiche, in rapporto alle quali chiede che il PRG effettui un approfondimento attraverso la redazione di "Schede progetto", che esplicitino la qualità del progetto e siano capaci di sollecitare il contributo alla discussione da parte della collettività locale e regionale:

- Centralità del fiume Sangro. Il disegno urbano di Villetta Barrea deve assumere il Sangro come elemento centrale: è sul percorso che lo lambisce che vanno collocate le sedi di attrezzature connesse alle azioni del Parco Nazionale, ad attività culturali, di ristoro, di svago, di organizzazione delle attività sportive e di conoscenza della natura. La presenza del fiume, peculiarità di Villetta Barrea rispetto agli altri centri abitati del Parco Nazionale, offre occasioni di attività economiche e di qualificazione dei luoghi di forte caratterizzazione;
- Sistema dei percorsi Sangro/Centro Abitato/Pineta. Per assegnare al Fiume Sangro un ruolo centrale è necessario che il percorso lungo fiume sia connesso ad una rete di percorsi che leghi il fiume stesso al centro storico ed alla pineta: tale sistema di percorsi deve diventare un elemento forte del disegno urbano, per dare vita ad una serie di slarghi, piazze che oggi si presentano come spazi di risulta, non qualificati e non in grado di supportare attività economiche compatibili (artigianato di qualità, commercio, servizi di ristoro e svago, ecc.);
- Sistema delle attrezzature urbane. Al disegno indicato nei due punti precedenti debbono essere connesse le attrezzature di livello urbano ed a servizio del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise che il Comune va realizzando sulla traccia del PRG vigente;
- Recupero patrimonio esistente e programma di nuove residenze. Le modalità del recupero del patrimonio esistente ed i progetti di nuova residenza debbono inserirsi nella visione strategica complessiva ed offrire alla domanda esistente un patrimonio di residenze di qualità, capace di esprimere i caratteri del centro di Villetta Barrea e collocarsi sul mercato in maniera ottimale. Gli indirizzi forniti dalla Amministrazione si muovono nella direzione di formulare le scelte urbanistiche sulla base di una attenta valutazione della situazione ambientale.

E' in tal senso che il PRG imposta una metodologia capace di inserire nell'iter di definizione del Piano stesso operazioni di valutazione della qualità del sistema ambientale, sistema dell'edificato, sistema delle infrastrutture, richieste da atti formulati di recente dalla C.E. (V.A.S., EMAS III, ISO, SGA, ecc.), acquisite e/o recepite dal nostro Paese ed in fase di approfondimento operativo specifico nelle diverse realtà regionali. L'iter di formulazione del P.R.G. fa propria tale strategia, inserendola nelle fasi di interpretazione e progetto del territorio di Villetta Barrea, attraverso le operazioni seguenti:

- Individuazione dello stato dell'ambiente naturale e della qualità delle risorse presenti nel territorio comunale, collocate nel contesto territoriale della Regione, del Parco e della Provincia di L'Aquila;
- Assunzione di obiettivi, finalità e priorità coerenti con lo "sviluppo sostenibile" che gli Stati membri della UE e gli Enti nazionali competenti ai diversi livelli intendono perseguire;
- Assunzione dei criteri e modalità d'uso del suolo fissati dal Piano Paesistico Regionale, dal Piano del Parco PNALM, dal PAI Piano assetto idrogeologico -, dal P.T.C .della Provincia di L'Aquila, in qualità di "invarianti" per le scelte territoriali relative al Comune di Villetta Barrea;
- Conferma del "modello compatto" del centro abitato, che garantisce la compatibilità delle scelte urbanistiche con la qualità del sistema ambientale e comporta il minor consumo di suolo a fini di urbanizzazione.



TITOLO I OGGETTO

1. Premessa

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente Intesa;

2. Finalità

La presente Intesa, ispirandosi ai principi di leale collaborazione istituzionale in materia di governo del territorio, costituirà strumento di attuazione del nuovo Piano del Parco, nonché del Piano Regolatore Generale del Comune di Villetta Barrea, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 175/1976 ed ai sensi del comma 4 della Legge n. 394/91; essa definisce i limiti e i contenuti della zona "D" e delle relative sottozone del nuovo Piano del Parco e delle zone A, B, C, D e E, così come individuate nel nuovo Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Villetta Barrea [in particolare nelle Deliberazioni C.C. n. 22 del 28.09.2009 "Variante Generale al P.R.G. – Adozione", Deliberazione C.C. n. 3 del 10.02.2010 "Esame Osservazioni e Controdeduzioni Variante Generale al P.R.G.", Deliberazione C.C. n. 21 dell'01.08.2011 adozione del "Piano di Recupero del patrimonio edilizio del Centro Storico e del Tessuto B1" e Deliberazione del C.C. di approvazione delle controdeduzioni n. 35 del 17.12.2011], ai sensi del D.M. n.1444/1968 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente intesa definisce inoltre l'assetto urbanistico ed i limiti di infrastrutturazione della zona D del territorio comunale, comprendendo sia la parte ricadente all'interno del perimetro del Parco, sia la parte adiacente in zona esterna, in considerazione della particolare rilevanza di offrire una unitarietà di visione sia "programmatica urbanistico territoriale", che di "continuità urbana", relativamente agli obiettivi di conservazione ambientale e tutela paesaggistica da coniugarsi con una fruizione-mobilità sostenibile del territorio.

TITOLO II PERIMETRAZIONE E ASSETTO DELLA ZONA D

Perimetrazione della Zona D del Piano del Parco.

L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e il Comune di Villetta Barrea assumono quale zona D nel Piano del Parco il perimetro riportato nella cartografia "zona D aggiornata del Piano del Parco del Comune di Villetta Barrea" (Allegato 1), redatta dal Servizio Tecnico Programmazione e Sviluppo Sostenibile del Parco; zona D definita e ridisegnata, con individuazione all'interno della stessa del sistema insediativo del Comune di Villetta Barrea (evidenziato con tratto di color giallo) previsto nella Variante Generale di P.R.G., anche al fine di aggiornare la cartografia del Piano adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 in data 9 novembre 2010.

2. Assetto della Zona D del Piano del Parco.

Le norme applicabili alla zona D del Piano del Parco in virtù della presente intesa sono quelle previste dagli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale, relativi alle singole zone di cui ai punti successivi del presente titolo, fatte salve le integrazioni e variazioni alle stesse apportate dagli Enti sovraordinati in sede di approvazione definitiva.

Titolo II - SISTEMA INSIEDATIVO -

3. CAPO 1. - CENTRO STORICO.

Vengono confermate le indicazioni di cui agli articoli di riferimento n. 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 delle Norme Tecniche di Attuazione (aggiornate con le controdeduzioni Deliberazione C.C. n. 3 del 10.02.2010), che trovano maggiore e puntuale riferimento negli elaborati e nelle N.T.A. nel "Piano di Recupero del patrimonio edilizio del Centro Storico e del Tessuto B1" (aggiornata con le controdeduzioni Deliberazione C.C. n. 35 del 17.12.2011).

SR/au - Servizio Tecnico-Intesa Variante PRG. Comune di Villetta Barrea - agg. 26.11.2012

5



4. CAPO 2. - ABITATO CONSOLIDATO.

Vengono confermate le indicazioni di cui agli articoli di riferimento n. 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - delle Norme Tecniche di Attuazione.

5. CAPO 3. – AMBITI DI TRASFORMAZIONE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE.

Vengono confermate le indicazioni di cui agli articoli n. 35 – 36 – 37 – 39 – 40 delle Norme Tecniche di Attuazione; mentre per quanto riguarda l'art. 38 – Ambito C2 si prende atto dell'"Accertamento di non contrasto con il P.T.C.P." e delle prescrizioni in esso contenute, trasmesso dalla Provincia dell'Aquila con nota del 18 marzo 2008, prot. n. 14722 al Comune di Villetta Barrea e parte integrante della Deliberazione di C.C. n. 6 del 09.02.2009 ad oggetto "Variante parziale al P.R.G. sottozona C2 "Colle Cucu": recepimento prescrizioni Provincia dell'Aquila e intesa Ente Autonomo PNALM" - (Allegato 2), e delle "modalità di attuazione" formulate dall'Ente Parco nell'intesa relativa alla Variante in oggetto (approvata dal Consiglio Direttivo del PNALM in data 24.10.2008, atto n. 37, trasmessa con nota n. 10365 del 26.11.2008, acquisita agli atti del Comune al prot. n. 4128 del 26.11.2008), di cui specificatamente all'art. 4 che fedelmente si riporta:

4 Modalità di attuazione

"Al fine di garantire un assetto territoriale unitario ed un paesaggio di qualità, nonché limitare al massimo sbancamenti e movimenti di terra, vengono individuate le seguenti modalità realizzative degli interventi.

- 1. I Piani attuativi plani volumetrici dei singoli ambiti, da sottoporre a nulla osta da parte dell'Ente Parco, dovranno attenersi alle indicazioni contenute negli elaborati progettuali, che forniscono anche attraverso sezioni del terreno lungo gli assi stradali e lungo le linee di massima pendenza, indicazioni progettuali e tipologiche. Tali indicazioni riguardano anche: fronti su strada, ubicazione e caratteristiche degli accessi pedonali e veicolari, aree private per la sosta, box auto ed aree private con funzioni collettive; La localizzazione degli edifici dovrà adattare tali indicazioni generali alla morfologia particolare di ogni singolo ambito, nell'intento di minimizzare scavi e movimenti di terra in genere e di organizzare l'edificato anche in relazione all'assetto complessivo degli spazi pubblici che fanno parte dell'intervento.
- 2. Le aree pubbliche destinate a viabilità, parcheggi, verde e percorsi pedonali, da realizzarsi contestualmente all'edificato, devono essere prioritariamente elementi in grado di connettere l'intero complesso di Colle Cucù all'abitato esistente ed i diversi ambiti tra loto. In particolare si ritiene necessario che:
 - le fasce di verde che seguono l'andamento dei tracciati viari costituiscano luoghi per l'incontro, la sosta, il gioco e punti di affaccio panoramici sulla vallata;
 - l'area pubblica destinata a verde che connette i due tracciati viari sia progettata, in fase attuativa, in modo da costituire luogo di centralità dell'intero complesso: gli spazi terminali di detta area, in corrispondenza dell'incrocio con i tracciati viari, siano progettati in modo da realizzare due piazze attrezzate, idonee a costituire spazi centrali di uso collettivo, in margine ai quali localizzare le attrezzature commerciali, i servizi e le attrezzature turistiche ricettive a rotazione d'uso previste.
- 3. Le aree private destinate a funzioni collettive (c.6, art. 8 N.T.A.), pari al 20% della superficie fondiaria di ciascun ambito, dovranno essere localizzate in contiguità della viabilità pubblica ed essere progettate, in fase attuativa, in modo da consentirne la fruibilità come spazi collettivi continui. A tali aree è affidata la funzione di "filtro" tra aree private ed aree pubbliche. Tali aree non possono essere recintate o delimitate se non con elementi naturali quali siepi e filari arborei. Esse avranno profondità variabile in rapporto:



- al disegno ed agli utilizzi previsti (aree gioco, verde attrezzato, parcheggi e box auto) in rapporto ai retrostanti volumi edilizi di cui costituiscono pertinenza;
- alla pendenza del terreno e della viabilità;
- al generale sistema di relazioni e connessioni definito nelle Tavole di progetto.
- 4. Al fine di fornire il quartiere che sorgerà adeguati servizi, le aree private destinate a servizi, attrezzature ricettive a rotazione d'uso e residenza debbono essere destinate, per una quota minima pari al 30% dei volumi previsti, ad attrezzature commerciali, di servizio e ricettive a rotazione d'uso.
- 5. Le aree private libere da costruzioni debbono essere interamente permeabili anche se parzialmente pavimentate, fatti salvi tutti gli interventi necessari al fine di garantire la stabilità e l'equilibrio idrogeologico dei suoli. Nelle stesse aree private le piantagioni dovranno prevedere la messa a dimora di specie arboree ed arbustive di latifoglie autoctone, al fine di creare filari, siepi e macchi alberate, con desnità minima di 1 albero ogni 100 mq e di 4 arbusti ogni 100mq."

6. CAPO 4. – AMBITI A DESTINAZIONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI.

Vengono confermate le indicazioni di cui all'art. 41 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Titolo III - PROGETTO DEL SISTEMA AMBIENTALE ED AGRICOLO -

Vengono confermate le indicazioni di cui all'art. 42 – Articolazione delle componenti e norme generali.

7. - CAPO 1 - ZONE AGRICOLE

Vengono confermate le indicazioni di cui agli articoli 43 Zona E1, 44 Zona E2, 45 Zona E3 e 46 Zona E4, delle Norme Tecniche di Attuazione.

Titolo IV - SISTEMA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI

Vengono confermate le indicazioni di cui all'articolo 47 – Articolazione delle componenti e norme generali

8. - CAPO 1 - ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

Vengono confermate le indicazioni di cui agli articoli 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54, delle Norme Tecniche di Attuazione.

9. - CAPO 2 - ATTREZZATURE PER IL TURISMO ED IL TEMPO LIBERO

Vengono confermate le indicazioni di cui agli articoli 55, 56, 57, 58 e 59, delle Norme Tecniche di Attuazione.

TITOLO III CLAUSOLE FINALI

10. - EFFICACIA

Le Norme Tecniche contenute nella presente Intesa impegnano le parti al recepimento delle medesime nei propri strumenti di gestione del territorio.

11. – ARTICOLAZIONE DELL'INTESA

La presente intesa è costituita da testo normativo composta da numero 10 (dieci) articoli oltre il presente e dai seguenti allegati:

- Allegato 1 "Zona D del Piano del Parco del Comune di Villetta Barrea";
- Allegato 2 "Accertamento di non contrasto con il P.T.C.P." e Deliberazione di C.C. n. 6 del 09.02.2009 ad oggetto "Variante parziale al P.R.G. sottozona C2 "Colle Cucu": recepimento prescrizioni Provincia dell'Aquila e intesa Ente Autonomo PNALM"
- Allegato 3 "Abaco della Segnaletica del Parco";







PESCASSEROLI,

Per l'Ente Autonomo Parco Nazionale

d'Abruzzo Lazio e Molise

IL DIRETTORE (Dr. Darjo FEBBO)

DE DANGE PERCE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dell'Ente Parco

(Geom. Sergio ROZZI)

PARCO NATIONALE ON ALE

Per il Comune di Villetta Barrea IL SINDACO

(Lucio DI DOMENICO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO del Comune di Villetta Barrea

(Geom. Cesidio DI IANNI)

Allegati:

- Allegato 1 "Zona D del Piano del Parco del Comune di Villetta Barrea";
- Allegato 2 "Accertamento di non contrasto con il P.T.C.P." e Deliberazione di C.C. n. 6 del 09.02.2009 ad oggetto "Variante parziale al P.R.G. sottozona C2 "Colle Cucu": recepimento prescrizioni Provincia dell'Aquila e intesa Ente Autonomo PNALM";
- Allegato 3 "Abaco della Segnaletica del Parco";
- Allegato 4 Tav. 03 PROGETTO "Sistema Insediativo", Tessuto B2;
- Allegato 5 Relazione N.T.A. del Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio, Centro Storico, Tessuto B1;
- Allegato 6 N.T.A. del Piano Regolatore Generale;
- Allegato 7 Tav. 01 PROGETTO "Sistema Ambientale ed Agricolo";
- Allegato 8 Verbale n. 128/5 della seduta del Consiglio Regionale Abruzzo del 2 ottobre 2012.

OGGETTO: P.R.G. del Comune di Villavallelonga.

Conferenza con il Parco Nazionale d'Abruzzo
in base all'rat.14 Legge 7/8/1990 n.241.

PREMESSO che, in seguito alla lettera da parte del Comune di Villavallelonga del 15/12/1990 prot.2614, è stata convocata la Conferenza con il P.N.A. per il Piano Regolatore Gemerale;

DATO ATTO che alle ore 10,30 del giorno 21/01/1991 si è tenuta la citata Conferenza, alla quale hanno partecipato:

-per il Comune di Villavallelonga il Sindaco pro
tempore Martorano Di Cesare, il vice Sindaco dr. Maria
Pia Salsini, l'a sessore Giuseppe Bianchi e l'arch.
Carlo Scoccia, redattore del P.R.G.;

-per il P.N.A. il dr.Nicola Cimini, abilitato a rappresentare il Presidente del P.N.A. con procura speciale datata 18/1/1991, afirma del Presidente Okle Michele Cifarelli.

Si è dato inizio alla conferenza alle ore 10,45.

Dopo l'esame e la relativa discussione, finalizzati
al raggiungimento dell'intesa prevista dalla mentenza della Corte Costituzionale n.175/76, il rappresentante del P.N.A. evidenzia quanto segue:

1-Nella Tavola n.8, riguardante la planimetria del

P.R.G., i confini del P.N.A., risultano errati;

2-nella Tavola n.10, le Norme Tecniche di Attuazione risultano mancanti gli artt.26-27;

3-nelle Norme Tecniche di Attuazione, non si rileva alcun articolato specifico per l'area del P.N.A.;

4-le previsioni relative all'area del P.N.A. ed alla sua zone di protezione esterne, risultano in stridente contrasto con gli elevati valori naturalistici e paesistici dell'area, per gli insediamenti, gli usi del suolo e sottosuolo e indici, parametri e normativa assunta. In particolare, risultano assolutamente incompatibili con le finalità di un'area a Parco Naziona-le gli interventi di cui all'art.25, lett.d) ed e) della "avola 10, relativa alle N.T.A."

Per quanto concerne gli interventi di cui alle lettere a),b),c)f),si ritiene che gli interventi debbono essere concentrati su aree appositamente individuate,sottoposte a piano attuativo di iniziativa pubblica,anziché essere previsti indistintamente, sulla totalità del territorio (senza esclusione,nemmeno delle aree boscate ed acclivi).

Nelle norme tecniche di attuazione, va inserito il seguente apposito articolato, relativo ell'area del P.N.A.:

MArt.

Art. -Area del Parco Nazionale d'Abruzzo

"Ai sensi della Legge 12 luglio 1923,n.1511 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare ai sensi del combinato disposto dagli artt.2 e 4 del R.D. 27/9/1923,n.2124,ogni intervento all'interno del territorio del P.N.A., dichiarato di notevole interesse pubblico con avviso-ordinanza del 1/7/1984, riguardante nuove costruzioni, ricostruzioni ovvero apertura di nuove cave o modificazioni ambientali di qualsiasi genere, è subordinato all'acquisizione del primitivo nulla-osta di competenza dell'Ente Autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo".

Il Sindaco del Comune prende atto di quanto sopra evidenziato, precisando quanto segue per la determinazione dei confini del P.N.A., il Comune di Villa-vallelonga si è attenuto alla cartografia ufficiale dell'I.G.M. e di quella della legge istitutiva del P.N.A. e successive modif. e integrazioni, e che comunque, in merito sono in corso ricerche di accordo con il P.N.A.

Letto, confermato e sottoscritto.

Villavallelong, li 21/01/1991.

IL SIND. CO

Per il P.N.A.

artonno. Di Cesare

Wicola Cimini